

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 88

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 30 settembre 1998)

INDICE

AVOGADRO: sul termine di presentazione delle domande di sovvenzione per festival e rassegne (4-10381) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	Pag. 6631
BATTAFARANO, LORETO: sull'emissione di un francobollo celebrativo del Convegno di studi sulla Magna Grecia (4-11368) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	6632
BESSO CORDERO: sulla riduzione del servizio postale nei comuni montani (4-09727) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	6633
BONATESTA: sul mancato pagamento degli operai della centrale Enel di Montalto di Castro (Viterbo) (4-05541) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	6635
sull'incontro di calcio Bologna-Fiorentina del 23 novembre 1997 (4-08678) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	6637
sul comitato di esperti della Commissione per il credito cinematografico (4-10698) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	6638
BORNACIN: sulle dichiarazioni del pubblico ministero di Asti Luciano Tarditi (4-03379) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 6639
sull'accusa di omicidio volontario rivolta all'agente di pubblica sicurezza Rocco Magliano di Ventimiglia (Imperia) (4-07662) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	6641
BRIGNONE: sulla definizione da parte dei servizi periferici del Tesoro delle istanze presentate dagli insegnanti di ruolo (4-06395) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	6643
BRUNO GANERI, VELTRI: sulle indagini riguardanti il consorzio di bonifica della Valle del Lao (4-08788) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	6644
BUCCIERO: sui dipendenti ministeriali sottoposti ad indagini penali o condannati (4-00690) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	6645
sulla procura presso la pretura di Lucca (4-07975) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	6649
CIONI: sulla situazione della prima sezione penale del tribunale di Firenze (4-06581) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	6650

CÒ, SALVATO: sull'organico del tribunale di Rimini (4-08469) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 6653	PASTORE ed altri: sulla decisione della RAI di non trasmettere il Premio internazionale Flaiano (4-06540) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>) Pag. 6680
CORRAO: sulla domanda di allaccio alla rete elettrica inoltrata dalla signora Paola D'Amico di Partinico (Palermo) (4-09509) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 6658	PIERONI: sulle tariffe agevolate per le pubblicazioni edite da associazioni ed enti senza scopo di lucro (4-07271) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 6682
DE LUCA Athos: sulla ristrutturazione aziendale dell'Enel nella zona di Civitavecchia (4-10639) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 6659	PREIONI: sulla mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (4-10636) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6684
DEMASI: sulla casa circondariale di Fuorni di Salerno (4-11638) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6661	RECCIA, PELLICINI: sul tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (4-07316) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6685
FLORINO: sul procedimento penale attivato dal signor Antonio Miranda presso il tribunale di Torre Annunziata (4-07074) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6663	RIGO: sulla necessità di una regolamentazione del settore dell'emittenza radiofonica (4-02796) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 6692
FOLLONI: sull'interrogatorio del consigliere comunale Giuseppe Gabellini (4-08953) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6664	RIPAMONTI: sulla morte del cittadino senegalese Abou Wagne nel carcere di San Vittore a Milano (4-07450) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6693
MARINO: sull'accesso ai contributi statali per la rottamazione (4-07686) (risp. BASSANINI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali</i>) 6665	SARTO, MANCONI: sulla terapia dei detenuti affetti da AIDS (4-09646) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6695
MILIO: sull'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo (4-08062) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6668	SERENA: sulla vicenda del procuratore Edoardo Longo (4-03081) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6697
sulla morte di Sabrina Borgese, detenuta nel carcere di Genova-Pontedecimo (4-10102) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6673	sulla vicenda del procuratore Edoardo Longo (4-05098) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6701
MONTAGNINO: sulla selezione dei professionisti abilitati al controllo di legge sui documenti contabili (4-11507) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6677	SERVELLO: sulla partita Juventus-Inter del 26 aprile 1998 (4-10699) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 6702
PALOMBO: sulla condanna emessa nei confronti di Rosario Gennuso, detenuto nel carcere di Volterra (4-08208) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 6678	SPECCHIA: sul servizio di energia elettrica nella città di Brindisi (4-08455) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 6704
	sul mancato allaccio alla rete elettrica dello stabile della cooperativa Mariangela di Brindisi (4-08794) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 6705

AVOGADRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il termine per la presentazione delle domande per accedere alle sovvenzioni statali per festival e rassegne di rilevanza nazionale ed internazionale è stato per oltre 14 anni quello del 31 dicembre;

che tale termine è stato quest'anno anticipato, con la circolare prosa n. 24 del 2 maggio 1997, al 31 ottobre 1997;

che questo cambiamento non era né atteso, né previsto in quanto si era in attesa della legge-quadro sul teatro in corso di esame presso le competenti Commissioni parlamentari;

che questa modifica non ha avuto la dovuta pubblicità, pur essendo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e quanto meno non è stata comunicata alla ristretta rosa degli interessati chiaramente individuabili e facilmente raggiungibili;

che il termine del 31 ottobre pare rispondere più ad una esigenza formale che sostanziale, rimanendo invariato quello del 30 aprile per il perfezionamento del programma e la presentazione dei preventivi;

che, a seguito di questo anticipo, risulterebbero in ritardo, e quindi esclusi dalla possibilità di presentare istanza, nove festival di prosa (Borgio Verezzi, La Versiliana, Astiteatro, Intercity di Firenze, Estate Fiesolana, Teatro Italiano di Fondi, Meeting di Rimini, San Miniato, Todi);

che l'impossibilità di accesso ai contributi ministeriali rende di fatto inattuabile la realizzazione dei festival, che sono un autentico patrimonio artistico, culturale e turistico, una ricchezza per le comunità in cui si svolgono e un importante sbocco per le compagnie e gli artisti italiani,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga necessario, anche in virtù della buona fede degli interessati, salvaguardare gli interessi di queste realtà culturali, cresciute a costo di grandi sacrifici;

se, in quest'ottica, non si ritenga opportuno riaprire i termini di cui sopra pur lasciando fermo al 30 aprile quello del perfezionamento dei programmi e dei preventivi;

se, inoltre, non si ritenga di dover semplificare le norme contenute nella stessa circolare che risultano di difficile attuazione sia per gli enti pubblici che per i privati; ci si riferisce in particolar modo alla ri-

chiesta di bilancio civilistico e limiti temporali di presentazione del bilancio consuntivo entro trenta giorni dal termine di attività

se esista la volontà di percorrere qualsiasi strada possibile per evitare che un patrimonio come quello rappresentato dagli otto festival in discussione venga disperso.

(4-10381)

(1° aprile 1998)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 1998 è stato prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre 1997 il termine di presentazione delle istanze in oggetto, lasciando fissato al 30 aprile 1998 il termine di trasmissione della documentazione relativa ai programmi di attività ed al preventivo finanziario.

Quanto poi alla prospettata esigenza di modificare la disposizione della circolare che fissa il termine di 30 giorni dalla conclusione dell'attività per la presentazione del bilancio consuntivo, si chiarisce che esso è stato fissato nell'interesse degli stessi beneficiari al fine di anticipare i tempi di erogazione del contributo concesso.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(6 agosto 1998)

BATTAFFARANO, LORETO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la città di Taranto ospita, da alcuni decenni, una manifestazione di eccezionale rilievo: il Convegno di studi sulla Magna Grecia, istituito nel 1961 ad iniziativa di Carlo Belli, scrittore, compositore musicale, pittore ed archeologo specialista della Magna Grecia; nel Duemila il Convegno compirà ben 40 anni;

che sarà indubbiamente un evento di grande rilievo culturale, in linea con tutte le passate edizioni che, nel succedersi degli anni, in un crescendo sempre più prestigioso, hanno portato Taranto alla ribalta del mondo degli studi e della cultura, come punto di riferimento internazionale nello straordinario scenario delle ricerche sul periodo magno-greco in Italia;

che ci si trova dinanzi ad una felice occasione per ricordare i 40 anni del Convegno e, in senso più ampio, per diffondere simbolicamente l'immagine di Taranto, che conserva, nel Museo Nazionale e nel suo territorio, immensi tesori archeologici;

che un francobollo può rappresentare uno strumento di alto significato per celebrare l'evento, in linea con le diverse emissioni di valori postali che, nella serie «turistica» (anni dal 1974 al '92 ed emissioni

successive) e nella serie «Tesori dei musei e degli archivi nazionali», oltre che nel «Patrimonio artistico nazionale», hanno già consentito di valorizzare rilevanti realtà e patrimoni di arte ugualmente ricchi di storia;

che si può pensare soltanto come esempio, al valore da lire 600 emesso dalle Poste italiane nel 1994, che riproduce il cratere attico a calice a figure rosse del V secolo a.c., raffigurante la morte di Patroclo, che si conserva nel Museo archeologico di Agrigento, nonché ai due valori da lire 200 dedicati nel 1981 ai Bronzi di Riace, esposti nel Museo nazionale archeologico di Calabria;

che inoltre, Agrigento, tornerà su di un francobollo artistico a distanza di pochi anni, in quanto il prossimo 6 giugno le Poste italiane emetteranno una serie dedicata ai musei nazionali, di quattro valori da lire 800, uno dei quali comprenderà una riproduzione dell'Efebo conservato, appunto, nel già richiamato Museo archeologico di Agrigento; senza dire, poi, dell'altro francobollo della serie «turistica» del 1982 delle Poste italiane, raffigurante anche i «Templi di Agrigento»,

si chiede di sapere se non si intenda autorizzare nell'anno 2000 l'emissione di un francobollo che celebri i quarant'anni del Convegno di Studi che ha raggiunto ormai fama mondiale e, contemporaneamente, riproduca uno dei tesori raccolti nel Museo nazionale o le due colonne doriche del ritenuto Tempio di Poseidon, in modo che attraverso il francobollo sia diffusa l'immagine della città di Taranto come grande scrigno, ricco di tesori di quel mondo magno-greco che ancor oggi affascina con i suoi valori di storia, cultura e civiltà

(4-11368)

(11 giugno 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che da anni, ormai, la linea seguita dalla Consulta per la filatelia è quella di contenere il numero delle emissioni filateliche, per cui debbono essere operate delle scelte fra i numerosi avvenimenti meritevoli di attenzione che, a volte, possono penalizzare eventi anche significativi.

Ciò premesso si assicura che la proposta avanzata di celebrare con l'emissione di un francobollo il 40° anniversario del Convegno di studi sulla Magna Grecia che si terrà a Taranto nell'anno 2000 verrà presentata all'attenzione della predetta Consulta al momento in cui dovrà essere definito il programma filatelico per tale anno.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(7 agosto 1998)

BESSO CORDERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Per conoscere se risponda al vero la no-

tizia secondo la quale l'Ente poste nel proprio piano di ristrutturazione intenderebbe ridurre il servizio nei comuni montani.

Considerato:

che tale riduzione comporterà sicuramente una progressiva disaffezione da parte degli utenti ai servizi di tali uffici ed uno spostamento della domanda verso altri tipi di servizio;

che la necessità di razionalizzare il servizio postale non può essere soddisfatta con semplici tagli che penalizzano le zone più deboli che, al contrario, richiederebbero una incentivazione dei servizi per sopravvivere ed essere bilanciate;

che le zone montane dovrebbero avere capacità di attuazione turistica spesso come unica risorsa economica, fortemente condizionata dalla presenza dei servizi postali;

che non è accettabile far pagare alle zone meno ricche e meno popolate le diseconomie dei servizi postali che hanno cause ben più profonde e ben più lontane di queste,

l'interrogante chiede di conoscere:

le specifiche motivazioni che sono all'origine del provvedimento;

se non si ritenga più giusto ed opportuno sospendere le decisioni adottate rivedendo in modo più razionale e meno penalizzante il provvedimento, in modo da limitare al minimo gli effetti di disincentivazione dello sviluppo per le zone più svantaggiate ed isolate del paese.

(4-09727)

(18 febbraio 1998)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha significato che allo scopo di migliorare lo *standard* qualitativo dei servizi resi e, nel contempo, di ottenere il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi, sia fra le varie aree geografiche del paese.

Nella stessa ottica si inquadra la decisione della società medesima di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda-offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati di funzionamento nell'arco della giornata.

I sistemi in parola sono stati, comunque, disposti salvaguardando la continuità e la qualità dei servizi e tenendo altresì conto delle indicazioni delle amministrazioni comunali interessate.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di sostenere le comunità montane la predetta società ha comunicato che sono già stati predisposti, con la collaborazione degli enti locali interessati, articolati progetti che rivelano ed affermano l'interesse delle Poste italiane a tutte le ini-

ziative di sostegno a favore del mantenimento e del potenziamento dei servizi in territori rurale montano.

I progetti in argomento, che si trovano a diversi livelli di attuazione (tra cui uno in fase piuttosto avanzata - «azione pilota *ex* articolo 10 del fondo europeo sviluppo regionale» che utilizza fondi europei - in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia), interessano al momento oltre che la regione Friuli, il Veneto, la Lombardia, l'Alto Adige, la Toscana, l'Emilia Romagna ed il Piemonte e verranno successivamente estesi ad altre regioni.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(7 agosto 1998)

BONATESTA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che da qualche giorno nella centrale Enel di Montalto di Castro è in atto una protesta degli operai per la mancata corresponsione dei pagamenti;

che l'azienda ha consegnato gli stipendi solo ai dipendenti della Cogemi ma non a quelli della Elmo (derivazione della Cogemi);

che il 2 aprile 1997 nel corso di un incontro con il prefetto era stata raggiunta un'intesa con la quale l'Enel si era impegnata a corrispondere la somma di 200 milioni all'appaltatrice Belleli, che li avrebbe girati alla subappaltatrice Cogemi;

che in base all'accordo la somma sarebbe dovuta servire per il pagamento degli stipendi dei circa 70 operai;

che quanto verificatosi ha provocato le vibrato proteste dei sindacalisti dell'Enel, i quali hanno richiesto l'eliminazione della ditta Cogemi dall'Enel,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi siano stati corrisposti gli stipendi solo agli operai della ditta Cogemi;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti della Cogemi;

se non si intenda accertare le responsabilità di quanto accaduto.

(4-05541)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti anche dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

La Cogemi era presente nel cantiere di Montalto di Castro come mandante di un'associazione temporanea di imprese la cui mandataria è la FMC (precedentemente Fochi Energia), nonchè come subappaltatrice

della Belleli spa in qualità di mandataria di un'associazione temporanea di imprese avente la Elmo come mandante.

A seguito della prolungata inadempienza nell'esecuzione dei lavori, la Cogemi è stata espulsa, fin dal mese di maggio 1997, dall'associazione temporanea di imprese avente per mandataria la FMC.

Il problema della mancata corresponsione delle spettanze al personale risultava particolarmente complesso da risolvere, in quanto si intrecciava con la questione della Belleli (appaltatore principale) in amministrazione controllata e con la pesante situazione debitoria della stessa Belleli e della Cogemi nei confronti delle banche.

In più di una circostanza è stato comunque possibile, in base ad accordi intervenuti in sede prefettizia, canalizzare pagamenti destinati all'appaltatore principale Belleli, sulla Cogemi (a sconto di crediti di quest'ultima nei confronti della Belleli) con il vincolo di destinarli al pagamento del personale. Ciò, in attesa che potesse essere risolto, per accordo fra le organizzazioni sindacali, la Cogemi, la FMC e la Belleli, il problema della messa in mobilità del personale Cogemi e della successiva assunzione, almeno parziale, dello stesso da parte di FMC e Belleli.

All'inizio del mese di agosto 1997 è intervenuto il fallimento della Cogemi, conseguentemente per il personale di questa ditta, con verbale di accordo tra le parti presso il Ministero del lavoro del 22 settembre 1997, è stata avviata la procedura per la concessione della cassa integrazione straordinaria a partire dal 31 luglio 1997.

Risulta, invece, tuttora irrisolto il problema del personale della Elmo, in quanto quest'ultima impresa operava in qualità di mandante dell'associazione temporanea di imprese (di cui la Cogemi era mandataria) titolare di un contratto di subappalto nei confronti della Belleli. D'altra parte la stessa Cogemi risultava essere proprietaria di una significativa quota della Elmo.

Nei confronti della Elmo, le organizzazioni sindacali hanno presentato istanza di fallimento al tribunale di Civitavecchia per consentire, anche al personale di tale ditta, di essere posto in cassa integrazione straordinaria.

Attualmente, dei 58 dipendenti Cogemi, 10 sono rientrati al lavoro con assunzione a tempo determinato da parte di altre imprese del cantiere, mentre i rimanenti sono in cassa integrazione straordinaria.

Risulta, invece, che i 23 dipendenti Elmo sono ancora in attesa dell'esito positivo dell'istanza di fallimento.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(5 agosto 1998)

BONATESTA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e incarico per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che accade sempre più spesso che decisioni arbitrali errate negli incontri calcistici dei campionati nazionali di calcio, seppur in buona fede, oltre a falsificare il risultato della partita, determinino il ribaltamento dei pronostici da parte degli scommettitori del Totocalcio e del Totogol;

che nel corso dell'incontro di calcio Bologna-Fiorentina di domenica 23 novembre 1997 sembrerebbe che l'arbitro abbia assegnato un gol «fantasma» alla squadra di casa, in quanto la sua posizione in campo non gli avrebbe consentito di valutare con assoluta certezza l'accaduto;

che risulta necessario considerare anche in Italia, come già accade in altri paesi europei, probanti le immagini televisive,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto accaduto, non si ritenga di dover verificare l'opportunità di non considerare valido ai fini dei concorsi a pronostici il risultato della gara o delle gare in cui si sia verificato un errore arbitrale tale da falsare il risultato finale, nel caso in cui le immagini televisive tempestivamente visionate confermino l'esistenza dell'errore arbitrale.

(4-08678)

(25 novembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione italiana giuoco calcio, si fa presente quanto segue.

Effettivamente, negli ultimi tempi, l'operato della classe arbitrale è stato messo sotto accusa da parte della stampa e di alcune componenti del settore sportivo (dirigenti, società, tesserati, eccetera). La FIGC ha precisato, tuttavia, che gli arbitri scendono in campo consapevoli delle grandi responsabilità richieste dalla direzione di una partita di calcio e che la loro buona fede non è in discussione. La Federazione ha fatto presente, altresì, che dati di fatto non consentono di condividere l'affermazione secondo cui decisioni arbitrali errate falsificherebbero spesso i risultati degli incontri dei campionati nazionali di calcio.

In ordine alla possibilità di impiegare strumenti televisivi e/o tecnologici per ovviare ad eventuali errori arbitrali, da quanto si è appreso, la FIFA sta sperimentando diversi interventi (dalle fotocellule ai campi magnetici, dai monitor alle telecamere fisse).

Circa la proposta di non ritenere valido, ai fini dei concorsi a pronostici, il risultato delle gare in cui si siano verificati errori arbitrali è da tenere presente che la FIGC considera come unico dato obiettivo il risultato di una partita regolarmente omologato dall'arbitro, come sancito dalle norme tecniche emanate dalla Federazione in conformità con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. E ciò soprattutto per il requisito della certezza dei risultati, essenziale nei concorsi a pronostici.

Si evidenzia, altresì, che è stata nominata dalla Federcalcio una commissione di studio composta da autorevoli rappresentanti del mondo calcistico e arbitrale, con il compito di redigere più progetti di riforma del sistema delle designazioni arbitrali.

Tra le proposte formulate dalla commissione suddetta e sottoposte al consiglio federale, è stata prescelta quella del sorteggio totale, che per ora riguarderà la serie A e la serie B e sarà pubblico. Gli arbitri saranno divisi dal presidente dell'AIA in due fasce: 18 saranno utilizzati per la serie A e 19 per la serie B. Tale composizione potrà essere rivista al termine del girone di andata per esigenze specifiche e particolari.

L'unica preclusione è fissata per le squadre della provincia in cui vivono gli arbitri.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(7 agosto 1998)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 30 ottobre 1997 lo scrivente ha presentato un'interrogazione parlamentare con la quale si chiedevano notizie in merito alla sovvenzione ottenuta dal film «Monella» di Tinto Brass;

che nella risposta scritta, inviata dal Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri l'8 marzo 1998, testualmente si legge: «Le società produttrici del film «Monella» hanno presentato domanda solo per la concessione di mutuo a tasso agevolato, come film di produzione nazionale. Tale qualifica è riconosciuta automaticamente in virtù del possesso di determinati requisiti previsti in base alla legge. Sussistendo tali requisiti, la Commissione per il Credito cinematografico, nella seduta del 30 settembre 1997, ha espresso parere favorevole per l'assegnabilità di un finanziamento a tasso agevolato. Tuttavia, la conferma del finanziamento è soggetta all'esame di un comitato di esperti... Nel caso di specie il comitato di esperti non si è ancora pronunciato...»,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi il comitato di esperti non si sia ancora pronunciato in merito al finanziamento;

a cosa serva il comitato di esperti, considerato che lo stesso non può influire in alcun modo sulle valutazioni espresse;

se i componenti del predetto comitato ne facciano parte a titolo gratuito o a titolo oneroso.

(4-10698)

(28 aprile 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che le commissioni di esperti – la cui composizione è stata modificata dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, di riordino degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo – sono state nominate con decreto ministeriale 2 marzo 1998.

Le predette commissioni, che il citato decreto ha definito in numero di tre per il biennio 1998-2000, hanno il compito di accertare – tramite la visione del film – se i lungometraggi siano forniti dei requisiti ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 1213 del 1965 così come modificata dalla legge n. 153 del 1994.

È evidente che il legislatore ha inteso istituire un organo di verifica a film finito, in quanto le altre commissioni valutano dei progetti di film non ancora realizzati.

Qualora la commissione di esperti esprimesse un parere negativo, si procederebbe alla revoca dei benefici concessi.

Per quanto attiene il terzo quesito posto dall'onorevole interrogante, si informa che ai componenti e ai segretari spetta, per giornata di seduta, un compenso lordo pari a lire 50.000 (articolo 1 del decreto ministeriale 16 luglio 1997 del Ministro delegato per lo spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro).

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(6 agosto 1998)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il giorno 10 dicembre 1996 i quotidiani «La Nazione» e «Il Secolo XIX» hanno pubblicato nell'edizione spezzina il contenuto di due lettere inviate dal sindaco della Spezia, dottor Lucio Rosaia, al Ministro di grazia e giustizia, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale della Spezia, in cui lo stesso dottor Rosaia stigmatizzava duramente le dichiarazioni rilasciate in data 7 dicembre 1996 dal pubblico ministero astigiano Luciano Tarditi al quotidiano «La Nazione»;

che in tali dichiarazioni il dottor Tarditi aveva sottolineato come nel corso della sua indagine, che ha portato alla luce la drammatica vicenda dei rifiuti tossico-nocivi interrati nelle discariche di Pitelli (La Spezia), facendo emergere decenni di illegalità diffusa che hanno circondato il *business* delle discariche nella provincia della Spezia, gli attuali amministratori spezzini non si fossero preoccupati di prendere contatti con il suo ufficio, nè in forma scritta nè verbale;

che nella lettera inviata al prefetto e, per conoscenza, al procuratore della Repubblica di La Spezia, il dottor Rosaia parla, riferendosi al-

le parole del sostituto procuratore di Asti, di «dichiarazioni di inaudita gravità», accusando lo stesso dottor Tarditi di leggerezza per non aver valutato l'estrema gravità di tali dichiarazioni, «non solo per il contenuto, ma anche per il momento in cui le ha rilasciate, e cioè ad immediato ridosso dell'abbietto tentativo – ordito in questa città – di coinvolgere in qualche modo il sindaco (questo sindaco) nelle responsabilità dei fatti criminosi sui quali ha meritoriamente indagato la procura di Asti», aggiungendo inoltre che questa «esternazione si aggiunge ad una precedente sua dichiarazione rilasciata al "Secolo XIX", nella quale, mettendo inopinatamente sullo stesso piano la politica a favore delle discariche e quella a favore del forno inceneritore, le ha attribuite entrambe ad imprecisati interessi sostenuti da imprecisati sponsorizzatori», con ciò di fatto adombrando il sospetto che il magistrato piemontese possa essere in qualche modo coinvolto nel complotto cui egli stesso fa riferimento;

che tali affermazioni non solo sono chiaramente lesive della rispettabilità umana e professionale del dottor Tarditi ma, essendo state pronunciate dal primo cittadino della città ligure, sono doppiamente gravi perchè rischiano di far passare nell'immaginario collettivo la posizione assolutamente personale del dottor Rosaia per quella di tutta quanta la città,

si chiede di sapere la posizione del Governo in merito al comportamento del dottor Rosaia ed in particolare se in esso non siano ravvisabili gli estremi di un'indebita interferenza nell'azione inquirente della magistratura, che sta tutt'ora indagando su questa vergognosa vicenda per risalire alle responsabilità di coloro che, garantendo agli imprenditori inquisiti la necessaria copertura politica e amministrativa, hanno permesso la perpetrazione di un simile scempio.

(4-03379)

(12 dicembre 1996)

RISPOSTA. – La vicenda segnalata dall'interrogante – relativa alle «esternazioni giornalistiche» del dottor Luciano Tarditi, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti – ha formato oggetto di valutazione da parte del Ministro Guardasigilli nell'ambito delle sue prerogative di titolare dell'azione disciplinare.

Il Ministro rappresenta al riguardo di aver richiesto, in data 1° dicembre 1997, al procuratore generale presso la Corte di cassazione di promuovere la relativa azione, avendo ravvisato, nelle dichiarazioni rese dal dottor Tarditi ad un cronista del quotidiano «La Nazione», gli estremi di una condotta contrastante con i doveri di riserbo e di correttezza che ogni magistrato è tenuto a rispettare.

Quanto al contenuto delle lettere inviate dal sindaco di La Spezia, dottor Lucio Rosaia, al Ministro di grazia e giustizia, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale di quella città il Mini-

stro che risponde non ritiene di avere alcuna veste istituzionale per esprimere valutazioni di sorta.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(4 agosto 1998)

BORNACIN. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto 1997, a seguito di un tentativo di furto con scasso nell'abitazione dell'agente di pubblica sicurezza Rocco Magliano a Ventimiglia (Imperia), è rimasto ucciso il cittadino slavo pluripregiudicato Yoze Lorber;

che a seguito di tali accadimenti l'agente Magliano è stato posto dalla procura di Sanremo in stato di arresto e tradotto nel carcere militare di Peschiera del Garda con l'accusa di omicidio volontario;

che tale provvedimento risulta chiaramente sproporzionato rispetto allo svolgimento dei fatti, avendo il Lorber tentato di introdursi nell'abitazione del signor Magliano in piena notte con l'ausilio di una sbarra di ferro e successivamente aggredito l'agente accorso sulla porta di casa perchè richiamato dai rumori provocati dal tentativo di scasso;

che lo stesso Lorber risulterebbe essere stato già colpito da tre decreti di espulsione dal territorio nazionale perchè colpevole di gravissimi reati contro la persona e il patrimonio;

che al momento del tentativo di furto nell'abitazione dell'agente Magliano si trovavano anche la moglie e la figlioletta di quest'ultimo, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale vicenda;

se, vista la dinamica dei fatti, non si ritenga spropositata l'accusa di omicidio volontario formulata ai danni dell'agente Magliano;

se trovi conferma la notizia che il signor Lorber era stato colpito da tre decreti di espulsione e, in caso di risposta affermativa, in che modo gli stessi siano stati eseguiti;

se lo stesso cittadino slavo fosse conosciuto alle autorità come persona violenta ed incline alla delinquenza;

quanti cittadini extracomunitari siano attualmente detenuti nelle carceri italiane e quanti di questi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;

il numero di procedimenti pendenti nelle procure italiane a carico di cittadini extracomunitari;

quale atteggiamento il Ministero dell'interno intenda assumere nei confronti dell'agente Magliano.

(4-07662)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta acquisiti per il tramite del Ministero dell'interno e delle competenti articolazioni di questo Dicastero.

L'agente della Polizia di Stato Rocco Magliano, in servizio presso il commissariato di pubblica sicurezza di Ventimiglia, fu sottoposto a provvedimento di fermo, adottato in data 30 agosto 1997 dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sanremo, in quanto accusato di omicidio volontario del cittadino sloveno Joze Lorber, evento verificatosi in Ventimiglia nella notte tra il 28 e il 29 agosto 1997.

Il fermo non fu convalidato dal giudice per le indagini preliminari competente, il quale, tuttavia, applicò nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere per giorni 20.

Il Magliano, venute meno le esigenze cautelari, venne scarcerato dal carcere militare di Peschiera del Garda il 22 settembre 1997.

A seguito della misura cautelare applicata dall'autorità giudiziaria, venne disposta la sospensione obbligatoria dal servizio dell'agente summenzionato, provvedimento del quale, in data 6 ottobre 1997, è stata richiesta, dalla questura di Imperia al Dipartimento della pubblica sicurezza, la revoca, in considerazione delle particolari circostanze nelle quali il dipendente si era trovato coinvolto e del suo ottimo stato di servizio.

È stata, nel contempo, proposta la riassunzione in servizio del Magliano presso la questura, anziché al commissariato di pubblica sicurezza di Ventimiglia, in modo da consentirgli lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di serenità ed in un ambiente diverso da quello in cui si sono verificati gli eventi di cui trattasi.

Per quanto concerne la posizione del Lorber all'epoca del delitto, il prefetto di Imperia ha comunicato che il predetto:

venne sottoposto in data 17 luglio 1995 ai rilievi fotosegnalatici dalla questura di Trieste ed accompagnato, in pari data, al locale valico di frontiera per essere espulso dal territorio nazionale;

venne segnalato il 3 agosto 1995 in rubrica di frontiera dal Dipartimento della pubblica sicurezza – Divisione di polizia di frontiera, per respingimento dal territorio nazionale;

venne rintracciato in data 7 novembre 1995 da personale della questura di Venezia, sottoposto ai rilievi fotosegnalatici ed accompagnato al valico di frontiera di Gorizia, in quanto inottemperante al precedente decreto di espulsione.

La polizia di frontiera risulta aver segnalato l'avvenuta uscita dello straniero dal territorio nazionale in esecuzione delle due citate espulsioni.

Venendo, infine, ai dati richiesti sulla presenza di cittadini extracomunitari detenuti nelle carceri italiane e sul numero dei procedimenti penali pendenti a carico dei predetti, si rinvia ai prospetti forniti dal Dipartimento dall'amministrazione penitenziaria (situazione al 31 gennaio

1998) e dalla Direzione generale degli affari penali (dati desunti dall'annuario statistico 1995 relativi ai condannati di cittadinanza straniera).

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(4 agosto 1998)

BRIGNONE. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che molti insegnanti di ruolo hanno provveduto, già da anni, a regolarizzare tutta la documentazione relativa a: riscatto anni di laurea, servizio, pre-ruolo, buonuscita, eccetera, presso il provveditorato d'appartenenza;

che questa documentazione è stata inviata alle direzioni provinciali del Tesoro competenti, affinché le stesse provvedessero ad applicare le varie fasce stipendiali agli scatti di servizio maturati fin dall'epoca del pre-ruolo e oltre;

che molti insegnanti che hanno richiesto la propria posizione alle varie direzioni provinciali si sono sentiti rispondere che, a causa di un enorme ritardo nel disbrigo delle pratiche, ferme al 1994, risultava impossibile esaudire le loro richieste;

che di questi enormi ritardi sono state informate anche le associazioni sindacali di categoria, le quali, affrontando il problema, l'hanno definito di difficile soluzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le ragioni per cui, malgrado i mezzi telematici a disposizione, occorrono anni per gli adeguamenti degli stipendi, mentre una pensione viene liquidata, in media, in pochi mesi;

quali provvedimenti intendano prendere i Ministri in indirizzo per eliminare questi gravi ritardi che contrastano con il principio, costituzionalmente stabilito, del buon andamento della pubblica amministrazione.

(4-06395)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare la definizione da parte dei servizi periferici del tesoro delle istanze presentate dagli insegnanti di ruolo.

Al riguardo, si fa presente, per quanto attiene agli adempimenti cui è tenuta la Direzione generale dei servizi periferici, che i ritardi lamentati non possono riferirsi alla generalità di detti uffici, atteso che, in presenza di provvedimenti formali regolarmente emessi dalla competente amministrazione scolastica, non risulta che gli stessi siano stati accantonati in attesa di essere trattati secondo l'ordine cronologico di arrivo.

La mancata regolarizzazione delle citate posizioni stipendiali non può che riguardare, presumibilmente, una limitata quantità di personale scolastico per il quale le direzioni provinciali del tesoro, avendo ricevuto provvedimenti redatti in difformità dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non hanno potuto definire le relative pratiche.

Per quanto attiene all'utilizzo dei mezzi telematici, si precisa che proprio in virtù dello scambio di dati con i sistemi informativi delle amministrazioni interessate è stato possibile erogare le retribuzioni spettanti ai docenti di religione (circa 23.000 unità) ed ai supplenti annuali e temporanei fino al termine dell'attività didattica (circa 83.000 unità), il cui pagamento, a decorrere dal 1° settembre 1996, è stato posto a carico delle direzioni provinciali del tesoro in base al disposto dell'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Si soggiunge, infine, che, a seguito di ulteriori accordi intercorsi con il Ministero della pubblica istruzione, il problema dell'aggiornamento delle retribuzioni del personale scolastico, per l'anno 1997-1998, sarà risolto in tempi brevi mediante l'applicazione di nuove procedure informatiche.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(10 agosto 1998)

BRUNO GANERI, VELTRI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –
Premesso:

che alla fine del 1995 veniva presentato un circostanziato esposto alla polizia della Repubblica presso il tribunale di Paola contro il presidente del consorzio di bonifica della Valle del Lao con sede in Scalea (Cosenza), rappresentando i fatti verificatisi in quell'ente allorquando erano state effettuate assunzioni sospette per la concomitanza con la fase pre elettorale e per i poteri limitati allora posseduti dallo stesso soggetto, nella sua qualità di commissario straordinario incaricato dalla regione Calabria;

che nonostante la gravità dei fatti denunciati, il risalto dato alla vicenda dalla stampa locale e le reiterate istanze sollecitatorie inoltrate anche alla procura di Catanzaro, al di là di alcune assicurazioni verbali fornite dal procuratore della Repubblica di Paola da poco tempo insediato, non si è ancora ricevuto alcun riscontro in ordine alla prosecuzione dell'accertamento giudiziale dei fatti;

che di converso alcuni denunzianti, a seguito della querela presentata dal presidente dell'ente consortile nel mese di febbraio del 1997, sono stati di recente raggiunti da avvisi di comparizione innanzi all'autorità di polizia giudiziaria su delega della procura della Repubblica di Messina, in quanto imputati del reato di diffamazione a mezzo di stam-

pa, a seguito della pubblicazione, da parte di alcuni giornali locali, della notizia dell'ennesimo sollecito inoltrato al procuratore di Paola;

considerato:

che al di là della fondatezza della denuncia dei fatti suscita perplessità la lentezza con la quale procede l'indagine nei confronti del presidente del consorzio di bonifica del Lao, accentuata dalla tempestiva azione giudiziaria a carico dei denunzianti;

che le descritte circostanze accentuano il clima di incertezza da parte di tutti gli interessati alla vicenda sulla concreta volontà di accertare la veridicità dei fatti da parte dell'autorità giudiziaria,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario attivare i poteri di competenza del Ministro in indirizzo al fine di stimolare l'attività di indagine promossa dalla procura della Repubblica di Paola nei confronti dell'attuale presidente del consorzio e verificare se siano stati seguiti fin qui comportamenti di oggettiva valutazione dei fatti.

(4-08788)

(3 dicembre 1997)

RISPOSTA. - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Paola ha comunicato che, per i fatti rappresentati dagli interroganti, è stata esercitata, in data 14 dicembre 1996, l'azione penale a carico di Fortunato Agostino per il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale (udienza preliminare al 7 luglio 1998).

Il procuratore medesimo ha, altresì, comunicato che sono in corso ulteriori indagini per verificare la sussistenza di altre ipotesi di favore (procedimento n. 209/98 - 21), diverse da quelle già valutate a carico del predetto imputato.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 agosto 1998)

BUCCIERO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso: che sulla stampa da tempo viene trattato l'argomento dei dipendenti ministeriali condannati o sottoposti ad indagini penali;

che altresì solo del personale del Ministero delle finanze si sa quanti dipendenti siano stati destituiti e addirittura il numero dei procedimenti penali a carico di questi e perfino le percentuali dei reati contestati: dall'abuso di ufficio, all'estorsione, alla truffa ed altro,

si chiede di sapere quale sia la situazione dei dipendenti degli altri Ministeri, Presidenza del Consiglio compresa, in relazione al numero e al tipo di reati per i quali si procede o si è proceduto.

(4-00690)

(20 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette copia dei dati aggiornati al 31 dicembre 1996, relativi ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici, riportati nella relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione 1996-1997, presentata dal Ministro per la funzione pubblica al Parlamento nel mese di dicembre 1997.

Per quanto concerne la scrivente amministrazione si forniscono i seguenti dati, aggiornati al maggio del corrente anno, distinguendo quelli relativi al personale magistratuale da quelli riguardanti il personale amministrativo:

1. PERSONALE DELLA MAGISTRATURA

Procedimenti per i quali il pubblico ministero ha formulato richiesta di rinvio a giudizio o per i quali, pur essendo ancora nella fase delle indagini, è stata emessa ordinanza di custodia cautelare e/o misura interdittiva	81
Procedimenti per i quali il giudice per le indagini preliminari ha emesso decreto che dispone il giudizio, pendenti nella fase dibattimentale	52
Procedimenti definiti in primo grado	61
Magistrati per i quali è stata emessa ordinanza di custodia cautelare o applicata misura interdittiva	9

Le ipotesi di reato più frequentemente contestate sono: articolo 317 del codice penale (concussione); articolo 319 del codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio); 318-ter del codice penale (corruzione in atti giudiziari); articolo 321 del codice penale (pena per il corruttore); articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio); articolo 368 del codice penale (calunnia); articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso); articolo 479 del codice penale (falsità ideologica); articolo 595 del codice penale.

1. PERSONALE AMMINISTRATIVO

Risultano pendenti 875 procedimenti penali instaurati a carico dei dipendenti di questa amministrazione; al maggio 1998 risultano definiti 200 procedimenti e si è provveduto al licenziamento di 12 dipendenti:

in relazione a taluni di questi procedimenti è stata disposta la sospensione cautelare per 66 unità. Riguardo alla tipologia di reati si evidenzia che la maggior parte riguarda:

- articolo 314 del codice penale (peculato);
- articolo 317 del codice penale (concussione);

articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio);
articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio);
articoli 416 e 416-bis del codice penale (associazione per delinquere);
articolo 476 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
articolo 477 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
articolo 479 del codice penale (falsità ideologica);
articolo 641 del codice penale (insolvenza fraudolenta).

Si allegano, infine, i dati statistici riguardanti il personale dipendente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(10 agosto 1998)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Ufficio centrale del personale
Divisione V - Sezione III
Disciplina polizia penitenziaria

Prospetto del personale di polizia penitenziaria
sottoposto a procedimento penale

Dal 01.07.1996 al 31.12.1996 N. : 123

Dal 01.01.1997 al 31.12.1997 N. : 318

Dal 01.01.1998 al 28.02.1998 N. : 72

Prospetto del personale di polizia penitenziaria destituito

Dal 01.07.1996 al 31.12.1996 N. : 13

Dal 01.01.1997 al 31.12.1997 N. : 74

Dal 01.01.1998 al 28.02.1998 N. : 14

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Aggiornato al 20 marzo 1998

UFF. CENTRALE DEL PERS. - DIV. II- SEZ. E - DISCIPLINA PERS. CIVILE
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI TRATTATI NEL 1998

Qualifica	Livello	Prec.	Iniz.	Totale	PENDENTI						SANZIONI						Totale			
					Istrut.	Comm. discip. MGG	Comm. discip. DAP	Sosp. da Uff. Pers.	Sosp. da comm. disc.	Totale	Rimp. verb.	Rimp. scrit. censura	Multa riduz. stip.	Sosp. lavor. sosp. qual.	Licen. con preav.	Licen. serv/pr. destituzione		Arch.	Prosciolti	
Dirigenti		2	1	3	1	1													0	
Ispet. e/c.	I	1	2	1	1															0
Diret. Coord.	IX	13	3	16	3	3	1	4											2	
Diret. Istit.	VIII	2	1	3	1	2													0	
Educ./Coord.	VII	2	2	4	3	1	1												0	
Coll./Am/Co.	VII	13	4	17	3	5	7												2	
Ass./Sociali	VII	1	1	1			1												0	
Ragionieri	VI	0		0															0	
Educatori	VI	0		0															0	
Ass. Amm.	VI	1	1	2	2														0	
Tecn./Spec.	VI	0		0															0	
Capo sala	VI	0		0															0	
Infermieri	V	0	1	1	1														0	
Operai Q.	V	1	1	1	1														1	
Operai/Amm.	V	1	1	2	1		1												0	
Coadiutori	III	0		0															1	
Add./Lavora.	III	0		0															0	
TOTALI		41	15	56	16	12	4	14	4	4	50	1	1	1	3	0	0	0	6	

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Considerati lo stupore e l'amarezza dello scrivente nell'accorgersi di come egli, pur ritenendosi accorto osservatore della giustizia italiana, abbia invece mitridatizzato le tante, reiterate costanti patologie del sistema;

premessò:

che, per fortuna, c'è chi rimane vigile, supplendo e confortando quanti, come l'interrogante, a volte sembrano «aver fatto il callo» al degrado generalizzato;

che, nella specie, l'onorevole Mauro Mellini ha rilevato («L'Opinione» dell'8 ottobre 1997) l'uso abnorme dei propri poteri che parte della procura presso la pretura di Lucca che, non avendo null'altro da fare, ha pensato bene di sostituirsi alla ASL territoriale o al Ministro della sanità e attualmente indaga sugli strani casi di letargia;

che pertanto la procura indaga per scoprire se v'è qualcosa su cui indagare,

si chiede di conoscere:

la mole dell'arretrato della procura presso la pretura di Lucca;

se non si ritenga di eliminarla, ove risulti che i magistrati addetti null'altro abbiano da fare se non girarsi i pollici;

quali siano le considerazioni del Ministro in indirizzo sul fatto denunciato (vale a dire lo spreco di energie e risorse) anche in relazione all'esiguità del bilancio del Ministero di grazia e giustizia come risulta nella legge finanziaria per il 1998 e all'ipocrita obbligatorietà dell'azione penale.

(4-07975)

(9 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lucca ha comunicato che effettivamente pende presso quell'ufficio un procedimento per i casi di letargia ai quali viene fatto riferimento nella interrogazione cui si risponde.

Il procedimento in questione (n. 23194/97 RNR) fu originariamente iscritto come «A.R. ai casi di letargia occorsi in Lucca» ed assegnato al magistrato che, per distribuzione interna degli affari, si occupa dei reati in materia ambientale.

Pareva, infatti, inizialmente, dalle frequenti comunicazioni inviate alla stampa da parte dell'autorità sanitaria, che alla base dei casi riscontrati vi fosse l'azione lesiva prodotta dall'inquinamento dell'ambiente circostante (alternativamente individuato in inquinamento atmosferico e in inquinamento del suolo e dei suoi prodotti).

Osserva il procuratore che tanto era già sufficiente a determinare la necessità di indagini mirate ad accertare, a fronte del dato certo dell'evento lesivo, e considerate le ipotesi avanzate in sede sanitaria, ogni responsabilità collegata alla commissione di un reato.

Gli sviluppi della indagine hanno, in seguito, dimostrato non solo l'opportunità ma anche la doverosità degli accertamenti intrapresi, essen-

do emerso all'esito degli stessi come la cosiddetta «letargia», lungi dal costituire misterioso caso di addormentamenti plurimi improvvisi e riservato dominio di discettazioni sanitarie, fosse stata cagionata dall'azione dolosa di persone interessate all'evento, ora indagate per i reati di cui agli articoli 582, 613 e 685 del codice penale.

Le informazioni pervenute consentono di evidenziare la correttezza dell'operato dei magistrati in forza alla procura circondariale di Lucca, e, per converso, di ritenere infondate le critiche mosse nei loro confronti, forse per eccessiva precipitazione, dal senatore interrogante.

Concorre al giudizio positivo sull'operato dei suddetti magistrati anche l'analisi dei dati relativi al lavoro svolto dai medesimi nel periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, dati che qui appresso, per comodità dell'onorevole interrogante, si riportano:

procedimenti penali pendenti.....	N. 30.008
sopravvenuti dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997....	» 65.239
	<u> </u>
TOTALE ...	N. 95.247

discarico-procedimenti definiti:

con richiesta di archiviazione.....	N. 55.057
con richiesta applicazione pena	» 46
con richiesta di giudizio abbreviato.....	» -
con giudizio direttissimo.....	» 115
con decreto citazione a giudizio	» 1.955
con richiesta emissione decreto penale	» 1.408
con richiesta n.d.p. per oblazione	» 73
ad altra autorità.....	» 381
altrimenti.....	» 4.908
	<u> </u>
TOTALE DEFINITI ...	N. 63.943

Pendenti al 30 giugno 1997..... N. 31.304

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(3 agosto 1998)

SIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la situazione della prima sezione penale del tribunale di Firenze, pur conosciuta da codesto Ministero, continua ad essere grave ed insostenibile;

che così perpetuando si calpesta lo Stato di diritto, allontanando i cittadini dalle istituzioni democratiche;

che ogni discorso di «riforma» o di «passi in avanti» di là da venire suona come una beffa alle orecchie di chi vede l'ora della giustizia perdersi nella notte dei tempi;

che in data 19 aprile 1997 il dottor Lombardo, presidente della prima sezione penale del tribunale di Firenze, è costretto, con proprio provvedimento, a differire di un anno processi fissati per il maggio 1997;

che nello stesso provvedimento si annunciano mesi di paralisi della sezione visto anche un impegno dello stesso presidente presso la corte d'assise che lo renderà indisponibile per mesi;

che in parte tale grave situazione è da addebitarsi «alla totale insufficienza di giudici, che sono appena in numero di tre», come denuncia lo stesso Lombardo,

si chiede di sapere se non si intenda, al di là della opportuna riforma che avrà tempi lunghi, adottare provvedimenti di urgenza inerenti l'aumento di giudici prima che la prima sezione penale del tribunale di Firenze sia completamente paralizzata, con buona pace di chi continua ancora a credere nella giustizia.

(4-06581)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha fornito le seguenti informazioni.

1. *tribunale di Firenze*

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Presidente	non presente
Presidente Sez. Ind. Prel.	presente
Presidente Agg. Ind. Prel.	presente
8 Presidenti di sezione	7 presenti
41 Giudici	37 presenti

Il posto vacante di Presidente è stato pubblicato con telex del 28 gennaio 1998.

Con telex del 21 maggio 1998 sono stati pubblicati due posti di giudice (uno dei quali per la sezione lavoro).

2. *In relazione agli organici, assumono particolare rilievo recenti interventi legislativi*

a) *Giudice unico*

In attuazione della legge n. 254 del 16 giugno 1997 il Governo ha deliberato il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di giudice unico di primo grado (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998) che prevede, con riferimento al circondario di Firenze, l'istituzione di due sezioni distaccate del tribunale: Empoli (cui è accorpata la sezione di pretura di Castelfiorentino) e Pontassieve (cui è accorpata la sezione di pretura di Borgo San Lorenzo).

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado sarà inoltre, soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il tribunale.

La legge n. 188 del 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, ha prorogato al 2 giugno 1999 il termine di efficacia del predetto decreto legislativo.

È in fase di preparazione il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51 del 1998, con il quale sarà determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti di appello.

La riformulazione delle piante organiche dei singoli uffici giudiziaria verrà effettuata sulla base delle obiettive e comparate necessità dimensionali e territoriali delle nuove realtà organizzative.

b) *Sezioni stralcio*

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1997, in attuazione della legge n. 276 del 1997, sono stati individuati i tribunali presso cui istituire le sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente, il numero delle sezioni, la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale amministrativo.

Con riferimento al tribunale di Firenze è stato disposto quanto segue.

1. *tribunale di Firenze*

numero di sezioni stralcio	2
numero di giudici aggregati	18
assistenti giudiziari	5
operatori amministrativi	9

c) Tabelle infradistrettuali

La recente legge n. 133 del 1998 ha istituito tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti, che, consentendo di utilizzare magistrati di più circondari per fronteggiare le assenze o gli impedimenti di durata pari o superiore ai sette giorni, potranno contribuire a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Competente alla formazione delle suddette tabelle è il Consiglio superiore della magistratura che ha provveduto agli accorpamenti con delibera dell'8 luglio 1998.

1. *Concorsi del personale di magistratura*

I posti vacanti che non saranno coperti dal Consiglio superiore della magistratura mediante trasferimento di aspiranti potranno essere coperti all'esito delle procedure concorsuali in via di espletamento.

La relativa situazione è la seguente:

Concorso indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1995 (presidente Lugaro)	300	Dei 2.789 candidati, sono stati ammessi alle prove orali 377, di cui 64 idonei a concorsi precedenti. Le prove orali sono terminate il 30 aprile 1998 e sono state superate da 296 candidati.
Concorso indetto con decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 (presidente Battisti)	300	310 candidati sono stati ammessi alle prove orali che sono iniziate il 14 luglio (un'unica seduta) e proseguiranno a partire dal 22 settembre 1998.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 agosto 1998)

CÒ, SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:
che l'organico del tribunale e della pretura di Rimini è ancora quello del 1963;
che l'enorme carico di fascicoli costringe già ora la pretura a fissare le udienze penali all'anno 2000;
che i 6-7.000 fascicoli che la procura sta inviando ai pretori determineranno il riempimento dei ruoli fino al 2004;
che le cause civili attualmente pendenti avanti il tribunale sono 8.163 (dato peraltro aggiornato al 30 giugno 1996) e comportano, per un organico di 10 magistrati, l'assegnazione di 816 cause a ciascun giu-

dice, mentre negli altri tribunali della regione il numero di cause assegnate a ciascun magistrato oscilla tra un minimo di 500 ed un massimo di 700;

che l'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ha avuto in carico la trattazione di 565 cause, cioè un numero rilevantissimo rispetto ai carichi del medesimo ufficio dei tribunali della regione, e analoga considerazione può essere fatta per il carico di lavoro del tribunale penale il quale ha una pendenza di 2.144 processi;

che carichi gravosissimi deve sopportare anche la procura della Repubblica presso il tribunale con circa 28.000 fascicoli;

che la situazione sopra descritta è stata recentemente illustrata in un documento sottoscritto dall'Associazione nazionale magistrati, dall'ordine degli avvocati di Rimini e dalla camera penale della Romagna, si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per far fronte alla cronica carenza di organico presso il tribunale di Rimini;

se ritenga sufficiente a smaltire l'arretrato la recente istituzione delle sezioni stralcio in materia civile, nonchè in generale l'istituzione del giudice unico di primo grado, ovvero se ritenga invece, come pare necessario, di potenziare l'organico dei magistrati e degli ausiliari.

(4-08469)

(8 novembre 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha fornito le seguenti informazioni.

1. Tribunale di Rimini

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Presidente	presente
Presidente di sezione	presente
8 Giudici	7 presenti

Il posto vacante di giudice è stato pubblicato con telex del 21 maggio 1998.

Personale amministrativo

In data 23 aprile 1997, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 1997, sono stati firmati i decreti ministeriali che hanno rideterminato le dotazioni organiche del personale amministrativo nei singoli uffici giudiziari di ciascun distretto.

Con i suddetti decreti la dotazione organica del tribunale di Rimini è stata così modificata:

Direttore di cancelleria	- 2 unità (da 3 a 1)
Assistente giudiziario	+ 1 unità (da 2 a 3)
Stenodattilografo	- 1 unità (da 2 a 1)

Inoltre, con decreto ministeriale del 18 novembre 1997, in attuazione della legge n. 276 del 1997 sulle sezioni stralcio, le dotazioni organiche degli assistenti giudiziari e degli operatori amministrativi sono state ulteriormente ampliate rispettivamente di una (da 3 a 4) e due (da 11 a 13) unità.

L'attuale dotazione organica prevede complessivamente 40 unità ripartite tra diversi profili professionali secondo il seguente prospetto:

Dirigente	non presente
1 Direttore di cancelleria	presente
2 Funzionari di cancelleria	presenti
9 Collaboratori di cancelleria	7 presenti
4 Assistenti giudiziari	3 già presenti ed uno in entrata
13 Operatori amministrativi	10 presenti
1 Stenodattilografo	presente
4 Dattilografi	2 presenti
2 Conduc. di autom. spec.	presenti
1 Addetto ai serv. portierato e custodia	non presente
2 Addetti ai serv. aus.	presenti

Posti pubblicati:

Due posti di collaboratore di cancelleria (telex del 27 gennaio 1998);

Tre posti di operatore amministrativo (con telex del 10 marzo 1998);

Due posti di dattilografo (con telex del 10 marzo 1998).

Personale UNEP

La dotazione organica prevede:

5 Collaboratori UNEP	4 presenti
7 Assistenti UNEP	presenti
5 Operatori UNEP	presenti

1. *Modalità di copertura dei posti vacanti nelle piante organiche del personale amministrativo*

In ordine alla copertura del posto vacante di dirigente si comunica che per la suddetta qualifica sono in corso due concorsi:

a) concorso pubblico per esami, a 22 posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1997.

Con PDG del 1° luglio 1998 è stata approvata la graduatoria dei 22 candidati vincitori;

b) concorso riservato, a 23 posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1997. È in corso la valutazione dei titoli dei 518 candidati ammessi.

Il posto vacante nel profilo professionale di collaboratore di cancelleria, se non sarà coperto a seguito della avvenuta pubblicazione, potrà essere coperto all'esito del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a complessivi 119 posti, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1997.

Sono stati riservati al distretto di corte di appello di Bologna 13 dei 119 posti messi a concorso.

Le prove scritte si sono svolte il 28 e 29 aprile 1998 sono in corso le correzioni delle prove scritte.

I posti vacanti nei profili professionali di operatore amministrativo e dattilografo se non saranno coperti a seguito della avvenuta pubblicazione potranno essere coperti all'esito dei concorsi, rispettivamente a 954 e 368 posti, per soli titoli, riservati a coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato presso questo Ministero - amministrazione giudiziaria, successivamente al 1° gennaio 1991, nella quinta e quarta qualifica funzionale.

Le commissioni stanno procedendo alla valutazione dei titoli.

È, inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei capi degli uffici, gli ulteriori posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività siano previste mansioni di digitazione, potranno essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 364 del 1993, convertito dalla legge n. 458 del 1993 e secondo le direttive impartite dalla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria con le circolari del 29 settembre 1993, del 5 ottobre 1993 e del 25 ottobre 1994.

Il posto vacante di collaboratore UNEP e quello di addetto ai servizi di portierato e custodia potranno essere coperti mediante trasferimento a domanda, previa pubblicazione, compatibilmente alle esigenze degli altri uffici giudiziari.

Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione nei confronti di tutti gli aventi diritto è stata raggiunta, con le organizzazioni sindacali, l'intesa volta a regolamentare l'attività dei

trasferimenti nella quale, tra le altre disposizioni, vi è quella che prevede due pubblicazioni l'anno per la copertura dei posti vacanti.

3. *In relazione agli organici, assumono particolare rilievo recenti interventi legislativi*

a) *Giudice unico*

In attuazione della legge n. 254 del 16 luglio 1997 il Governo ha deliberato il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di giudice unico di primo grado (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998) che non prevede, con riferimento al circondario di Rimini, l'istituzione di sezioni distaccate del tribunale.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, sarà inoltre, soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il tribunale.

La legge n. 188 del 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, ha prorogato al 2 giugno 1999 il termine di efficacia del predetto decreto legislativo.

È in fase di preparazione il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51 del 1998, con il quale sarà determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti di appello.

La riformulazione delle piante organiche dei singoli uffici giudiziaria verrà effettuata sulla base delle obiettive e comparate necessità dimensionali e territoriali delle nuove realtà organizzative.

b) *sezioni stralcio*

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1997, in attuazione della legge n. 276 del 1997, sono stati individuati i tribunali presso cui istituire le sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente, il numero delle sezioni, la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale amministrativo.

Con riferimento al tribunale di Rimini è stato disposto quanto segue.

Tribunale di Rimini

numero di sezioni stralcio	1
numero di giudici aggregati	5
assistenti giudiziari	1
operatori amministrativi	2

c) tabelle infradistrettuali

La recente legge n. 133 del 1998 ha istituito tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti, che, consentendo di utilizzare magistrati di più circondari per fronteggiare le assenze o gli impedimenti di durata pari o superiore ai sette giorni, potranno contribuire a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Competente alla formazione delle suddette tabelle è il Consiglio superiore della magistratura che ha provveduto agli accorpamenti con delibera dell'8 luglio 1998.

3. concorsi del personale di magistratura

I posti vacanti che non saranno coperti dal Consiglio superiore della magistratura mediante trasferimenti di aspiranti potranno essere coperti all'esito delle procedure concorsuali in via di espletamento.

La relativa situazione è la seguente:

Concorso indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1995 (presidente Lugaro)	300	Dei 2.789 candidati, sono stati ammessi alle prove orali 377, di cui 64 idonei a concorsi precedenti. Le prove orali sono terminate il 30 aprile 1998 e sono state superate da 296 candidati.
Concorso indetto con decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 (presidente Battisti)	300	310 candidati sono stati ammessi alle prove orali che sono iniziate il 14 luglio (un'unica seduta) e proseguiranno a partire dal 22 settembre 1998.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(6 agosto 1998)

CORRAO. – *Al Ministro dell'industria, dal commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che la signora Paola D'Amico ha inoltrato domanda all'Enel compartimento di Palermo per l'allaccio alla rete di erogazione di energia elettrica di un magazzino agricolo situato in contrada Ramotta di Partinico fin dal 4 novembre 1996 e ancora non ha visto soddisfatta tale richiesta, si chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali l'Enel non abbia proceduto all'allaccio in questione e se non si ritenga che tale omissione non sia riconducibile ad un banale conflitto d'interessi tra il dipendente dell'Enel Di Bella Giuseppe ed un congiunto della D'Amico.

(4-09509)

(10 febbraio 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, l'Enel, interpellato al riguardo, ha fatto, preliminarmente, presente che le motivazioni che, a tutt'oggi, non hanno consentito di soddisfare la richiesta della signora D'Amico sono esclusivamente di natura autorizzativa ed ha, inoltre, precisato quanto segue.

Per eseguire l'allacciamento richiesto occorre realizzare un tratto di linea aerea di circa 220 metri il cui tracciato interessa il terreno di proprietà del signore Salamone, recentemente defunto. Poiché quest'ultimo e, successivamente, gli eredi non hanno accettato di concedere la servitù bonaria di un elettrodotto, nonostante i reiterati tentativi della società di ottenerne il consenso, è stato necessario avviare le procedure previste dalla legge per l'imposizione coattiva delle servitù con il conseguente coinvolgimento degli enti ed organismi pubblici preposti.

Pertanto, nel dicembre 1997, l'Enel ha richiesto al Genio civile di Palermo il decreto di autorizzazione provvisoria alla costruzione della linea e, a tutt'oggi, tale decreto non è stato emesso.

Una volta pubblicato tale decreto, nel caso in cui persista la citata opposizione, l'Enel provvederà a richiedere un decreto di occupazione d'urgenza e d'immissione nei fondi al comune di Partinico. Tale atto sarà indispensabile per accedere al fondo stesso ed eseguire le opere.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(5 agosto 1998)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'Enel nell'ambito della ristrutturazione aziendale ha previsto l'azzeramento dell'attuale organizzazione periferica articolata in zone ed agenzie ed ha deciso di concentrare le proprie attività operative «non inquinanti» su Viterbo, Latina e Frosinone a scapito del territorio nel quale è compresa Civitavecchia che da anni ospita pesanti servitù energetiche;

che le inevitabili riduzioni di personale preannunciate dall'Enel riguardano Civitavecchia in misura penalizzante dal momento che è prevista una perdita di almeno 150 posti di lavoro che si vanno a sommare alla già pesante situazione di disoccupazione della città;

che la drastica riduzione del personale, con il relativo spostamento di circa 300 posizioni lavorative che verrebbero dislocate a Viterbo, andrebbe a discapito del servizio verso l'utenza;

che il comprensorio di Civitavecchia ospita la più grande concentrazione di impianti termoelettrici del paese, con un pesante impatto sociale, ambientale e sanitario, con un forte inquinamento da elettrosmog dovuto alla fitta rete di elettrodotti; con l'esposizione della popo-

lazione a rischi respiratori, come dimostrato dall'indagine epidemiologica condotta dall'osservatorio della regione Lazio che ha riscontrato una forte presenza di asma bronchiale nei bambini da uno a due anni, e con una alta percentuale di decessi per tumori polmonari;

considerato che Civitavecchia ed il suo comprensorio nulla hanno in comune con l'area di Viterbo se non il confine di provincia, si chiede di sapere se non si ritenga di assumere iniziative urgenti affinché vengano tutelati tutti i posti di lavoro che la città ha conseguito con tanti sacrifici della popolazione.

(4-10639)

(23 aprile 1998)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

L'attenzione da parte dell'Enel ai temi della qualità del servizio offerto all'utenza è costante ed ha prodotto, in particolare, per l'area della distribuzione, progressivi miglioramenti nelle strutture territoriali e nelle strutture operative soprattutto attraverso l'ammodernamento tecnologico ed una più efficace e razionale gestione delle risorse umane.

Con questa impostazione gestionale, che interessa anche il comprensorio di Civitavecchia, l'Enel si appresta ad attuare un ulteriore adeguamento delle proprie strutture territoriali, essenzialmente finalizzato a salvaguardare il valore industriale dell'azienda, anche in vista degli imminenti processi di liberalizzazione, ad ottimizzare l'esercizio operativo della rete di distribuzione attraverso un potenziamento delle unità di controllo, nonché ad ottimizzare la manutenzione degli impianti sul territorio.

Questo progetto prevede che la nuova struttura territoriale si articoli in zone ed esercizi.

Per quanto riguarda le zone, le stesse sono state confermate - sia pure con una configurazione più snella - come unità polifunzionali di base della distribuzione e sono dimensionate in modo da servire, di norma, un numero di clienti compreso tra 70.000 e 140.000: tale dimensionamento conduce, nella sostanza, ad un aumento del numero delle zone medesime.

Le nuove articolazioni organizzative, denominate esercizi, costituiscono le unità intermedie tra le direzioni distribuzione e le zone e la loro funzione è quella di assicurare - con l'ausilio di moderni sistemi di telecontrollo e di conduzione automatizzati - la gestione della rete di media tensione operando, per ragioni di economicità su bacini di clientela compresi tra 350.000 e 420.000 clienti. L'individuazione dei confini e delle sedi delle zone e degli esercizi formerà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria in occasione degli incontri che si terranno, secondo quanto prevede la vigente normativa contrattuale, sia a livello centrale che territoriale.

Per quanto concerne le problematiche sollevate dall'interrogazione in esame in merito ai riflessi che l'attuazione del progetto potrebbe avere sui lavoratori e sui livelli occupazionali locali, l'Enel ha precisato che non sono previste «azioni forzose» di riduzione del personale intendendo operare, per quanto possibile, per un proficuo utilizzo di tutto il personale assegnato alle nuove strutture, anche attraverso la realizzazione di interventi di formazione e riqualificazione. L'Enel, quindi, ha assicurato che la mobilità del personale sarà contenuta nei limiti strettamente necessari per il conseguimento degli obiettivi cui si ispira il progetto di riassetto territoriale.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(5 agosto 1998)

DEMASI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che un giornale salernitano illustra lo stato di abbandono ed indifferenza in cui si trovano i detenuti nella casa circondariale di Fuorni di Salerno;

che, a sostegno dell'exasperazione della popolazione carceraria, il quotidiano pubblica una lettera in cui si lamentano favoritismi ed omissioni non manifestate a recenti visitatori istituzionali;

che l'articolo denuncia:

l'alloggiamento dei detenuti in ambienti malsani e bisognosi di abbondanti dosi di disinfettante, disponibili solamente se direttamente acquistate dai 'pensionanti";

la reclusione, nelle celle della sezione di media sorveglianza, di persone accusate di omicidio colposo insieme a imputati di omicidi di camorra;

assistenza sanitaria insufficiente alle necessità della popolazione carceraria;

godimento di supporti, strutture ricreative e per il tempo libero solamente da parte di alcune categorie di detenuti indipendentemente dalla condotta e dal tipo di reato;

sovraffollamento, ozio forzato, promiscuità pericolose,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo ritengano utile ed indispensabile un'immediata visita ispettiva alla casa circondariale di Fuorni di Salerno per un esame delle condizioni di vita dei detenuti da eseguirsi senza il «filtro» delle direzioni delle case circondariali;

se si ritenga non più rinviabile la nomina di una commissione d'inchiesta che, partendo da Salerno, fotografi la situazione generale delle carceri italiane e accerti il rispetto degli *standard* minimi di vivibilità;

se si ritenga di informare urgentemente il Parlamento di quanto la commissione d'inchiesta vorrà accertare.

(4-11638)

(26 giugno 1998)

RISPOSTA. – Le notizie riportate da un quotidiano salernitano e citate dall'interrogante risultano del tutto infondate alla luce delle informazioni fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Infatti, i settori detentivi, pur essendo costruiti secondo criteri di edilizia penitenziaria ormai sorpassati, presentano un aspetto decoroso grazie anche alla costante manutenzione ordinaria, nè risultano bisognosi di interventi di disinfestazione come peraltro implicitamente accertato dalla ASL SA/2 nel corso della visita ispettiva effettuata il 7 luglio 1997.

Nell'istituto viene assicurata la separazione dei detenuti in base al grado di pericolosità o all'appartenenza alla criminalità organizzata. In rarissimi casi può accadere che la sezione «media sicurezza» ospiti detenuti ritenuti dal Dipartimento come gravitanti nell'orbita della delinquenza organizzata.

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria presso l'istituto di Salerno è istituito il servizio sanitario integrativo per l'arco delle 24 ore nonché il presidio sanitario per i detenuti tossicodipendenti. Sono inoltre attivate convenzioni con medici specialisti delle seguenti branche: cardiologia, dermatologia, infettivologia, oculistica, odontoiatra, otorino, psichiatria, radiologia, pediatria e ginecologia.

Compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di servizio, legate peraltro alle effettive disponibilità di risorse umane, tutti i detenuti usufruiscono degli impianti sportivi e ricreativi con la sola eccezione di coloro che sono allocati nella sezione «alta sicurezza» e la cui limitata mobilità è sancita da specifiche disposizioni impartite dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria.

Per quanto concerne il sovraffollamento si fa presente che alla data del 31 maggio 1998, su una capienza di 307 posti per detenuti uomini e di 357 tollerabile, vi era presenza di 358 unità di cui 16 semiliberi, mentre su una capienza di 35 posti per le detenute vi era una presenza di 21 unità.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha impartito già dal mese di luglio 1997 alcune direttive per ottenere una più razionale distribuzione dei ristretti nei vari istituti ed un uniforme rapporto tra la ricettività degli stessi ed il numero dei detenuti presenti.

Per quanto concerne la presunta promiscuità citata dall'interrogante, si fa altresì presente che il competente ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha provveduto ad impartire precise disposizioni per il progressivo avvio di circuiti penitenziari che assicurino le

separazioni ed i raggruppamenti omogenei previsti dall'ordinamento penitenziario.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 agosto 1998)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che lo scrivente con interrogazione 4-02116 del 9 novembre 1994 e successiva del 30 novembre 1994 interrogava i Ministri di allora sulla sconcertante vicenda inerente la costruzione abusiva di un fabbricato e di altri manufatti in via Flocco Vecchio a Poggiomarino (Napoli) che limitavano il diritto di proprietà del confinante signor Antonio Miranda;

che non ricevendo alcuna risposta lo scrivente ritenne di ripresentare analoga interrogazione il 10 ottobre 1996 per denunciare le illegalità che venivano perpetrate con il ricorrente sistema dei dissequestri del cantiere abusivo;

che la funzionalità dell'amministrazione di allora per il numero di soggetti inquietanti ed il condizionamento camorristico causarono lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose;

che molti cittadini subirono la colata di cemento sui loro terreni con l'impunità dei reati commessi da amministratori e camorristi locali;

che i procedimenti penali avviati dalle denunce di parte non sono stati attivati nè avviati nel loro *iter* dalla procura di Torre Annunziata;

che il signor Antonio Miranda attende da anni l'esito della denuncia presentata nei confronti dei signori Antonio Del Sorbo e Angela Rosa Boccia per lo sconfinamento nei suoi terreni di una enorme costruzione abusiva,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'esito del procedimento penale attivato dal signor Antonio Miranda presso il tribunale di Torre Annunziata;

se corrisponda al vero che tale pratica coperta dalla polvere e dalla dimenticanza è ferma (e sono tanti gli anni) presso l'ufficio smistamento, cancelliere dottoressa Salamone, del tribunale di Torre Annunziata;

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda avviare una verifica ed accertare le eventuali responsabilità per ridare fiducia e credibilità sull'operato della magistratura.

(4-07074)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento ai fatti denunciati dall'interrogante il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata ha comunicato di aver instaurato procedimento penale (n. 2576/97 RGNR) nei confronti di Del Sorbo Antonio e Boccia Angela Rosa.

Detto procedimento risulta definito con decreto di archiviazione emanato dal giudice per le indagini preliminari competente in data 17 aprile 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(4 agosto 1998)

FOLLONI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che durante la recente campagna elettorale per l'elezione di un senatore nel collegio del Mugello il consigliere comunale Giuseppe Gabellini ha accompagnato il candidato del Polo, Giuliano Ferrara, durante manifestazioni elettorali nel comune di Dicomano in data 4 ottobre 1997;

che ai primi di dicembre il Gabellini è stato convocato dai carabinieri di Pontassieve e interrogato su alcune presunte affermazioni di Ferrara fatte durante quel giro elettorale;

che al Gabellini veniva chiesto se fosse il responsabile del Polo, chi avesse contattato il candidato Ferrara, se Ferrara avesse fatto dei comizi e dove avesse accompagnato il Ferrara nella visita, se fossero presenti giornalisti o *troupe* televisive, e quali dichiarazioni e quali commenti avesse fatto Ferrara in relazione all'arresto del fratello del dottor Salomone;

che pochi giorni prima è stato effettuato un controllo del circolo MCL (Movimento cristiani lavoratori) di Dicomano, degli iscritti e addirittura della regolarità delle licenze dei gestori dei circoli MCL,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti che siano in corso indagini a seguito di regolare denuncia che abbiano dato luogo all'interrogatorio del consigliere comunale Giuseppe Gabellini per accertare se ed eventualmente in quali precisi termini si sia espresso il dottor Ferrara in relazione all'arresto del fratello del magistrato Salomone;

se e quale legame risulti esistere tra il controllo del suddetto circolo MCL di Dicomano, di cui è presidente il Gabellini, e l'interrogatorio dei carabinieri avvenuto la settimana successiva; in particolare, l'interrogante chiede di sapere se si tratti di una fortuita coincidenza, oppure se non si ritenga che tale controllo non costituisca un gravissimo atto intimidatorio nei confronti non solo del teste, ma di tutti gli appartenenti ad una associazione libera in un paese libero.

(4-08953)

(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Firenze ha comunicato quanto segue.

Il procedimento richiamato dall'interrogante nasce (con il n. 12810/97/22) da una querela per diffamazione presentata dall'attuale senatore della Repubblica Di Pietro Antonio nei confronti del signor Ferrara Giuliano, per alcune dichiarazioni rese in Dicomano dal querelato, all'epoca anch'egli candidato al seggio senatoriale del Mugello.

Il senatore Di Pietro riferiva nella sua querela di essere stato informato di tali dichiarazioni da un dispaccio ANSA del 4 ottobre 1997 che allegava in copia alla querela medesima.

Gli atti venivano trasmessi alla procura presso il tribunale, avendo il magistrato titolare del procedimento ritenuto che il reato di diffamazione ipotizzato fosse avvenuto a mezzo stampa.

Il procuratore presso il tribunale di Firenze, ai sensi dell'articolo 54 del codice di procedura penale, informava la procura generale la quale determinava la competenza della procura presso la pretura con provvedimento del 14 novembre 1997.

A seguito di ciò il magistrato titolare delle indagini delegava la procura generale per l'identificazione e l'audizione delle persone che avrebbero potuto riferire sulle frasi ritenute diffamatorie e fra tali persone è stato sentito anche il signor Giuseppe Gabellini.

Concluse le indagini il pubblico ministero – previa contestazione dell'imputazione al signor Ferrara, con invito a presentarsi, notificato all'interessato nel gennaio scorso e rimasto senza effetto – ha disposto il rinvio a giudizio del querelato il 4 febbraio 1998.

Il prefetto di Firenze riferisce, infine, quanto al controllo operato presso il circolo MCL, che effettivamente questo ha avuto luogo il 28 novembre 1997, ma nel contesto generale di un piano di verifiche su esercizi e ritrovi pubblici già programmato dall'11 novembre, in conseguenza di ordinario servizio preventivo a largo raggio, disposto dal comando provinciale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(4 agosto 1998)

MARINO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che, in relazione alla possibilità di accesso ai contributi statali per la rottamazione, il disposto prevede, in casi specifici la presentazione di uno stato di famiglia;

che sulla base del disposto della legge n. 127 del 1997 detta documentazione può essere esibita in forma di autocertificazione; in molti

casi gli uffici della motorizzazione civile non accettano la predetta documentazione,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per il rispetto di una norma di semplificazione altrimenti disattesa.

(4-07686)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante rileva che, in relazione alla possibilità di accesso ai contributi statali per la rottamazione, l'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prevede, in casi specifici, la presentazione di un certificato dello stato di famiglia. L'onorevole interrogante, rileva, inoltre, che tale documentazione, ai sensi della legge n. 127/1997, può essere esibita in forma di autocertificazione, mentre risulta che gli uffici della motorizzazione civile non accettano la documentazione in tale forma, e chiede, pertanto, di sapere quali iniziative intende intraprendere il Ministro per la funzione pubblica per garantire il rispetto di una norma di semplificazione, altrimenti disattesa.

In effetti l'articolo 3, comma 10, della legge n. 127 del 1997 ha abrogato espressamente il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 15 del 1968 che prevedeva l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni indicate al comma 1 dello stesso articolo, tra le quali è ricompresa, tra l'altro, la certificazione relativa allo stato di famiglia. Ne consegue quindi che, dalla data di entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, non può più essere richiesta dalle amministrazioni pubbliche l'autenticazione di tali dichiarazioni sostitutive.

Le difficoltà interpretative ed applicative della legge n. 127 del 1997 che gli uffici pubblici e i loro dipendenti hanno riscontrato nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore della medesima legge sono state in seguito superate attraverso l'emanazione di circolari esplicative emanate da questo Dipartimento, di concerto con i Ministeri di riferimento.

Tra queste circolari vi è quella del Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione n. 70 del 30 giugno 1997, indirizzata, tra l'altro, a tutti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella quale è stato ribadito l'obbligo da parte dei dipendenti di accettare le dichiarazioni sostitutive nei casi e secondo le modalità previste dalla legge n. 127 del 1997.

Sono state anche effettuate, da parte di funzionari del Dipartimento della funzione pubblica, ispezioni in diversi uffici pubblici, tra i quali anche la Direzione provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma, ma non sono stati accertati comportamenti illegittimi.

Tanto premesso in linea generale, va rappresentato, per quanto riguarda la specifica problematica in esame, che gli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultano estranei alla procedura relativa alla rottamazione dei veicoli usati, fatta eccezione per la distruzione delle vecchie targhe, procedura peraltro che coinvolge esclusivamente gli uffici del pubblico registro automobilistico, che come è noto viene gestito dall'ACI.

Infatti tutte le procedure relative all'erogazione del contributo, nonché quelle relative all'avvio a rottamazione del veicolo usato, sono demandate dalla norma al venditore ed all'impresa che costruisce o importa il nuovo veicolo.

Al riguardo, il comma 5, lettera *d*), del citato articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996, prescrive espressamente che, nell'ipotesi in cui il veicolo usato sia intestato ad uno dei familiari dell'acquirente, la ditta costruttrice od importatrice deve conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla vendita, il certificato di stato di famiglia, comprovante tale requisito, certificazione che le viene trasmessa dal venditore, il quale la acquisisce direttamente dal privato.

Pertanto l'adempimento relativo all'acquisizione del certificato di stato di famiglia è ad esclusivo carico della ditta costruttrice od importatrice, la quale è tenuta a conservare la documentazione comprovante il titolo che dà diritto al contributo, contributo il cui importo viene recuperato dalla ditta sotto forma di credito di imposta (articolo 29, comma 4).

La normativa in questione, peraltro entrata in vigore prima dell'emanazione della legge n. 127 del 1997, è stata prorogata dal decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, fino al 31 luglio 1998. La disposizione di proroga nulla ha modificato per quanto concerne in particolare l'acquisizione dello stato di famiglia.

Al riguardo occorre evidenziare come tale adempimento venga posto esclusivamente a carico dei privati, ed allo scopo di comprovare, per almeno cinque anni con idonea documentazione, la legittimità del contributo erogato che, come si è detto, si concretizza nella forma di uno sgravio fiscale nei confronti della ditta costruttrice od importatrice.

Va rilevato che le disposizioni introdotte dalla legge n. 127 del 1997 in tema di certificazioni, al fine di realizzare una effettiva semplificazione delle procedure amministrative, hanno posto degli obblighi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, le quali sono tenute ad accettare, in sostituzione delle certificazioni originali, le autodichiarazioni dell'utente, a fronte del loro potere di verifica della veridicità delle dichiarazioni medesime.

Nel caso di specie, però, l'acquisizione della certificazione è posta a carico di un soggetto privato che, in quanto tale, non ha il potere di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'acquirente, e pertan-

to deve necessariamente richiedere a quest'ultimo una documentazione facente autonoma fede dei requisiti previsti dalla legge.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali*

BASSANINI

(10 agosto 1998)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo è attualmente costituito da 14 giudici, 7 assistenti più uno distaccato dall'ufficio del giudice di pace e 2 applicati (a tempo per 3 mesi), 13 collaboratori, 10 operatori più uno in mobilità (a tempo per un anno), 2 dattilografi nonché 3 commessi di cui uno addetto all'ufficio fax al posto di un operatore ed altri 2 con un autista addetto all'archivio, al prelievo ed allo smistamento della corrispondenza mentre la dirigenza dell'ufficio è presidiata da un cancelliere dirigente, un funzionario, un dattilografo; solo da qualche giorno, anche a seguito delle vibrante proteste inoltrate al Ministro ed al Consiglio superiore della magistratura dai magistrati addetti e dal personale, sono stati aggregati un commesso – in sostituzione di altro collocato in pensione – e 3 operatori;

che ciascuna delle cancellerie dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari non è dotata neppure di un organico minimo che dovrebbe prevedere la presenza di un collaboratore, di un assistente e di almeno un operatore;

che come è ben noto il giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice per le udienze preliminari è destinato alla celebrazione delle udienze di convalida degli arrestati, agli interrogatori degli indagati detenuti, agli incidenti probatori, alle udienze preliminari e che gli uffici di cancelleria devono curare tutta l'attività amministrativa precedente e conseguente alle udienze sopra indicate nonché all'attività di notifica, la separazione dei procedimenti – con relativa duplicazione degli atti processuali – nel caso di richieste di riti alternativi da parte di taluno dei coimputati, l'archiviazione dei procedimenti, i sequestri, le confische, la redazione delle parcelle per il recupero delle spese da parte dell'erario, l'esecuzione delle sentenze in ragione di circa 1.700 ogni anno, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado con le ratifiche relative;

che nel primo semestre dell'anno corrente erano pendenti circa 5.000 procedimenti, mentre nello stesso periodo sono stati emessi circa 6.000 provvedimenti;

che sempre nel medesimo periodo sono stati definiti con richiesta di rinvio a giudizio 150 procedimenti con 565 imputati detenuti mentre

258 procedimenti con 783 imputati detenuti erano in fase di indagini preliminari;

che l'ufficio predetto è dotato di una sola stanza adibita ad aula di udienza che provoca disagi e ritardi nella celebrazione delle udienze (preliminari) nei procedimenti con più coimputati mentre negli altri casi le attività istruttorie si svolgono nelle stanze dei magistrati, con gravi disagi per la normale attività degli uffici medesimi e per l'assenza di adeguate strutture quali tavoli, sedie e quanto necessario per la allocazione di avvocati e pubblici ministeri;

che la cosiddetta «sala avvocati» presso la quale vengono depositati i fascicoli processuali – in numero di circa 12.000 l'anno – per la consultazione e l'estrazione di copie è presidiata unicamente da un operatore e un annualista che per quanti sforzi e sacrifici possano fare non sono in grado di fronteggiare le richieste di copia per un sì gran numero di procedimenti spesso molto voluminosi,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per porre l'ufficio predetto in grado di fronteggiare la domanda di giustizia con adeguati incrementi di organico di magistrati, dirigenti ed ausiliari – senza pretendere dagli stessi sacrifici oltre ogni limite, spesso non ricompensati o mal ricompensati – tenuto conto che su di loro viene riversato il lavoro di almeno 54 sostituti procuratori.

(4-08062)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha fornito le seguenti informazioni:

1. Tribunale di Palermo

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Presidente	presente
Presidente Sez. Ind. Prel.	presente
Presidente Agg. Ind. Prel.	presente
14 Presidenti di sezione	presenti
70 Giudici	65 presenti, 4 in entrata ed uno in uscita (2 vacanze).

Sono presenti 7 uditori giudiziari senza funzioni.

Con telex del 21 maggio 1998 è stato pubblicato un posto di giudice.

In data 15 maggio 1998 il Ministro ha richiesto al Consiglio superiore della magistratura la copertura urgente, a prescindere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale, di un posto di giudice.

Per uno dei giudici in entrata è stata disposta la proroga del possesso di mesi due (comunicata con fax del 3 luglio 1998).

Sono applicati in questa sede:

Il presidente di sezione del tribunale di Termini Imerese (dal 4 novembre 1996) ed un consigliere della corte di appello di Palermo (dal 29 maggio 1998).

PERSONALE AMMINISTRATIVO

In data 23 aprile 1997, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 1997, sono stati firmati i decreti ministeriali che hanno rideterminato le dotazioni organiche del personale amministrativo nei singoli uffici giudiziari di ciascun distretto.

La dotazione organica del personale amministrativo presso l'ufficio in oggetto è stata così modificata:

direttore di cancelleria	- 11 unità (da 21 a 10)
collaboratore di cancelleria	- 1 unità (da 55 a 54)
assistente giudiziario	+ 10 unità (da 25 a 35)
operatore amministrativo	+ 6 unità (da 57 a 63)
stenodattilografo	- 15 unità (da 19 a 4)
addetto ai servizi ausiliari	+ 2 unità (da 24 a 26)

Inoltre, con decreto ministeriale del 18 novembre 1997, in attuazione della legge n. 276 del 1997 sulle sezioni stralcio, le dotazioni organiche degli assistenti giudiziari e degli operatori amministrativi sono state ulteriormente ampliate rispettivamente di 3 (da 35 a 38) e 6 (da 63 a 69) unità.

L'attuale dotazione organica del tribunale di Palermo è di 270 unità:

dirigente	non presente
10 direttori di cancelleria	presenti
15 funzionari di cancelleria	presenti
54 collab. di cancelleria	52 presenti

38 assistenti giudiziari	24 presenti, tre in entrata e due in uscita (13 vacanze)
69 operatori amministrativi	57 presenti
4 stenodattilografi	3 presenti
19 dattilografi	18 presenti
3 coordinatori di rimessa	non presenti
31 cond. di autom. speciali	30 presenti
26 addetti ai serv. aus.	21 presenti

Un conducente svolge attività di servizio *part-time*.

Posti pubblicati:

Due posti di collaboratore di cancelleria (telex del 27 gennaio 1998);
dodici posti di operatore amministrativo (con telex del 10 marzo
1998);
un posto di dattilografo (con telex del 10 marzo 1998).

*2. In relazione agli organici, assumono particolare rilievo alcuni recenti
interventi legislativi.*

a) Giudice unico

In attuazione della legge n. 254 del 16 giugno 1997 il Governo ha
deliberato il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di
giudice unico di primo grado (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1
alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998) che prevede, con riferi-
mento al circondario di Palermo, l'istituzione di cinque sezioni distacca-
te del tribunale rispettivamente a Bagheria, Carini, Corleone, Monreale,
Partinico.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, sarà inoltre,
soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite
al tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppres-
so e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica
presso il tribunale.

La legge n. 188 del 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*
n. 141 del 19 giugno 1998, ha prorogato al 2 giugno 1999 il termine di
efficacia del predetto decreto legislativo.

È in fase di preparazione il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51 del 1998, con il quale sarà determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti di appello.

La riformulazione delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari verrà effettuata sulla base delle obiettive e comparate necessità dimensionali e territoriali delle nuove realtà organizzative.

b) Sezioni stralcio

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1997, in attuazione della legge n. 276 del 1997, sono stati individuati i tribunali presso cui istituire le sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente, il numero delle sezioni, la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale amministrativo.

Con riferimento al tribunale di Palermo è stato disposto quanto segue.

1. Tribunale di Palermo

numero di sezioni stralcio	2
numero di giudici aggregati	13
assistenti giudiziari	3
operatori amministrativi	6

c) Incentivi e tabelle infradistrettuali

In data 4 maggio 1998 è stata approvata la legge n. 133 del 1998 in materia di «Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali», in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1998).

La suddetta legge definisce sede disagiata l'ufficio giudiziario sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione e per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:

- a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;
- b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;
- c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

Le sedi disagiate (in numero non superiore alle sessanta) saranno individuate dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del Ministro di grazia e giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le legge n. 133 del 1998 ha, inoltre, istituito tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che, consentendo di utilizzare magistrati di più circondari per fronteggiare le assenze o gli impedimenti di durata pari o superiore ai sette giorni, potranno contribuire a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Competente alla formazione delle suddette tabelle è il Consiglio superiore della magistratura che ha provveduto agli accorpamenti con delibera dell'8 luglio 1998.

3. COPERTURA DEI POSTI VACANTI NELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

I posti vacanti che non saranno coperti dal Consiglio superiore della magistratura mediante trasferimenti di aspiranti potranno essere coperti all'esito delle procedure concorsuali in via di espletamento.

La relativa situazione è la seguente:

Concorso indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1995 (presidente Lugaro)	300	Dei 2.789 candidati, sono stati ammessi alle prove orali 377, di cui 64 idonei a concorsi precedenti. Le prove orali sono terminate il 30 aprile 1998 e sono state superate da 296 candidati.
Concorso indetto con decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 (presidente Battisti)	300	310 candidati sono stati ammessi alle prove orali che sono iniziate il 14 luglio (un'unica seduta) e proseguiranno a partire dal 22 settembre 1998.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 agosto 1998)

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella notte tra l'11 febbraio e il 12 febbraio 1998, tra le ore 23 e le ore 24 Sabrina Borgese, una ragazza di 26 anni, tossicodipendente e detenuta nel carcere di Genova-Pontedecimo dove stava scontando una condanna a 18 mesi, è stata trovata agonizzante nella cella di isolamento dove era reclusa ed è morta poco dopo senza avere avuto la possibilità di essere rianimata in tempo;

che la famiglia è stata avvisata del decesso con quasi 24 ore di ritardo e non le è stato permesso di vedere il corpo prima dell'autopsia;

che le circostanze dei fatti non sono state ancora completamente chiarite e su di esse, in base alla denuncia per omicidio avanzata dal padre della vittima, è in corso un'indagine della magistratura genovese e un'indagine dei carabinieri,

si chiede di sapere:

se risulti che il provvedimento di detenzione nella cella di isolamento rispondesse effettivamente ai requisiti di urgenza e pericolosità per cui la sanzione può essere disposta in sede preventiva e se lo stato precario, psicologico e fisico, di Sabrina Borgese, riferito dai familiari che l'avevano incontrata, non sconsigliasse comunque l'adozione di tale misura;

se risulti che tale provvedimento sia stato adottato previa riunione del consiglio di disciplina nel qual caso quali siano le motivazioni del provvedimento e la composizione del collegio;

se risulti pratica corrente del carcere di Pontedecimo il ricorso alla misura dell'isolamento e se quindi risulti un uso improprio della sezione detta «la Torre»;

se risulti che nella sezione donne del carcere di Pontedecimo si siano verificati casi di maltrattamenti, vessazioni e comportamenti non regolamentari da parte del personale addetto alla custodia, come emerge da alcune denunce;

se risultino prescrizioni in dosi eccessive e massicce di psicofarmaci;

se nelle carceri di Pontedecimo e della Liguria siano fornite ai tossicodipendenti detenuti tutte le terapie previste dalla legge, comprese quelle relative alla somministrazione di metadone;

se infine il Governo, alla luce di questo e di altri tragici episodi recentemente verificatisi in carcere, non ritenga necessario affrontare il problema della modifica della legislazione vigente sulla droga, nonché di favorire l'accelerazione della discussione in Aula delle proposte di legge parlamentari e di iniziativa popolare sulla legalizzazione delle droghe leggere e sulla depenalizzazione del consumo e valutare l'avvio di programmi sperimentali di distribuzione sotto controllo medico dell'eroina.

(4-10102)

(17 marzo 1998)

RISPOSTA. – La direzione della casa circondariale di Genova-Pontedecimo, con il fonogramma n. 241 del 1998 del 12 febbraio del corrente anno aveva comunicato all'amministrazione centrale che alle ore 23 circa dell'11 febbraio, a seguito di tentativo di suicidio, la detenuta Sabrina Borgese era stata accompagnata d'urgenza presso l'ospedale Gallino di Genova dove era giunta cadavere.

Secondo le prime risultanze la detenuta aveva posto in essere il gesto autosoppressivo mediante impiccagione, servendosi della camicia

del pigiama legata attorno alla inferriata della finestra del bagno della cella.

La Borgese aveva come posizione giuridica quella di ricorrente, con il fine pena previsto alla data del 18 ottobre 1998, per il reato di rapina, lesioni e furto aggravato.

Le fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che la Borgese era stata vista tranquilla, poco prima dell'evento, dall'agente in servizio al piano, con la quale aveva anche colloquiato; nel corso del dialogo nulla aveva fatto presagire che la detenuta potesse mettere in atto gesti autolesionistici.

Dagli atti pervenuti, risultava che la Borgese era alla prima esperienza detentiva e che all'atto dell'arresto, avvenuto in data 29 aprile 1997, risultava tossicodipendente da eroina.

In merito all'evento il competente Ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto una indagine amministrativa affidata al provveditore regionale di Genova al fine di appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto, nonché di accertare se in relazione all'evento sussistano eventuali responsabilità a carico di operatori penitenziari.

Dalla relazione ispettiva cennata risulta quanto segue.

La detenuta Borgese Sabrina ha fatto ingresso nell'istituto penitenziario di Genova Pontedecimo in data 29 aprile 1997 proveniente dalla libertà.

Alla visita di prima ingresso fu ritenuta soggetto con rischio suicidario «medio» e in considerazione dello stato di tossicodipendenza fu sottoposta a terapia metadonica a scalare fino al 21 maggio 1997.

In data 19 giugno 1997, dopo un periodo di relativa tranquillità la Borgese pose in essere un primo gesto autolesionistico procurandosi delle ferite al braccio.

Nel periodo compreso tra l'11 ed il 17 luglio 1997 la detenuta si rese protagonista di episodi di aggressività verbale nei confronti dei operatori di polizia penitenziaria.

In data 3 settembre 1997 la Borgese ha posto in essere un tentativo di suicidio mediante impiccagione.

Successivamente la detenuta è stata coinvolta in vari episodi quali una caduta accidentale ai passeggi, «scontri accidentali» contro la porta blindata della cella, ripetuti «litigi» con le altre compagne di pena. L'ultimo di essi comportò l'allocatione della Borgese in cella singola nel reparto «torre», sezione questa destinata ad ospitare detenute di «alta sicurezza». Come si è detto sopra in data 11 febbraio 1998, alle ore 23, a seguito di un secondo tentativo di suicidio, la detenuta veniva accompagnata d'urgenza presso l'ospedale Gallino di Genova, dove giungeva cadavere.

Come risulta dalla relazione ispettiva in parola, al di là della riscontrata immediatezza degli interventi posti in essere in relazione al fatale episodio autosoppressivo, che sembrerebbero far escludere al

riguardo la sussistenza di responsabilità di ordine amministrativo e/o disciplinare a carico degli operatori penitenziari, è emersa per contro una certa trascuratezza a livello generale da parte della direzione della casa circondariale di Genova Pontedecimo nella gestione della detenzione Borgese.

In effetti, una tendenza all'autolesionismo, sia pur valutata «media» all'atto dell'ingresso in istituto e tuttavia manifestatasi successivamente con vari atti di nocimento, avrebbe dovuto imporre almeno l'adozione di tutte le misure cautelative di competenza dell'autorità dirigente, previste dalle circolari relative alla tutela della salute e della incolumità fisica dei detenuti e degli internati.

Pur se disposta a seguito dei cennati episodi di turbativa dell'ordine e disciplina, apparirebbe anche non giustificata l'allocazione della detenuta nella sezione di alta sicurezza, incompatibile con il trattamento ordinario.

A quest'ultimo riguardo, va comunque precisato che, come risulta dalla relazione del magistrato di sorveglianza datata 16 gennaio 1998, nella nuova allocazione la detenuta Borgese «non subì le limitazioni tipiche dell'isolamento disciplinare e in particolare non subì limitazioni nei colloqui».

In considerazione di quanto relazionato dal provveditore nella sua richiesta è stato investito il competente Ufficio centrale del personale dell'amministrazione penitenziaria in ordine agli eventuali profili di responsabilità disciplinare nei confronti dell'autorità dirigente dell'istituto in questione. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non ha comunicato a tutt'oggi le decisioni assunte.

Per quanto concerne le iniziative della autorità giudiziaria la procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, cui è stata inviata copia della relazione ispettiva del provveditore regionale, ha fatto sapere che pende procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale, essendovi oltre alla segnalazione del decesso una successiva denuncia del padre della deceduta Borgese Sabrina per supposte azioni violente (pestaggi ad opera di guardie carcerarie) che sarebbero state la causa della morte.

Dalla consulenza tecnica del perito medico legale emerge tuttavia la smentita che la Borgese sia stata vittima di azioni violente, essendo la morte dovuta ad azione suicidiaria.

Tuttavia l'autorità giudiziaria sta svolgendo ulteriori indagini per approfondire eventuali ipotesi di natura colposa, emergenti dalla stessa attività di inchiesta amministrativa.

La vicenda ripropone il grave tema dei suicidi in carcere e della carcerazione di detenuti tossicodipendenti. Appaiono necessarie e ineludibili forma di sostegno e recupero di tale particolari categorie di detenuti, specie a livello di assistenza psicologica e sanitaria.

Le recenti riforme legislative vanno nel segno del percorso di recupero e trattamento sanitario e ciò indipendentemente e in aggiunta al-

le iniziative legislative all'esame del Parlamento in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti per uso personale, che tendono alla modifica della disciplina sanzionatoria.

La vicenda infine, al di là dei profili di competenza dell'autorità giudiziaria e amministrativa, dà la misura della inadeguatezza della risposta meramente carceraria in funzione di difesa sociale alla situazione del detenuto tossicodipendente.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 agosto 1998)

MONTAGNINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 88 del 1992 ha introdotto nuove e più severe forme di selezione dei professionisti abilitati al controllo di legge sui documenti contabili, prevedendo un apposito esame;

che, in base all'articolo 5 del suddetto decreto, coloro che hanno già superato un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 sono esonerati dall'esame;

che, con decreto del Ministro dell'università n. 654 del 1996, è stato modificato il regolamento recante le norme sull'esame di Stato di abilitazione alla professione di dottore commercialista, al fine di adeguare le materie dell'esame a quelle richieste per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;

che, con ordinanza ministeriale del 21 gennaio 1997, sono state bandite due sessioni di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1997;

considerato:

che dalla normativa vigente, e soprattutto in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1992 (regolamento sulle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili), non risulta chiara la posizione di coloro che abbiano superato, a decorrere dalla prima sessione del 1997, l'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista;

che anche dalla recente legge n. 132 del 1997, recante nuove norme in materia di revisori contabili, non risulta chiarito il dubbio circa la possibilità per la suddetta categoria di soggetti di iscriversi al registro dei revisori;

che occorrerebbe superare l'attuale situazione di incertezza, ovviamente precisando che i suddetti professionisti sono legittimati all'iscrizione diretta al registro,

si chiede di sapere:

quale sia l'interpretazione più corretta della normativa vigente in merito al problema prospettato;

quali provvedimenti si intendano adottare per chiarire la posizione dei soggetti interessati ed eliminare le incertezze interpretative a cui si è fatto riferimento.

(4-11507)

(23 giugno 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alla possibilità ed alle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili da parte dei dottori commercialisti iscritti all'albo, si rileva che la legge n. 132 del 1997 (norme in materia di revisori contabili) all'articolo 6, comma 2, prevede l'esonero dall'esame per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali. L'articolo 1, comma 7, della stessa legge prevede che per far valere le cause di esonero il candidato deve presentare un'apposita domanda e allegare la relativa documentazione.

Oltre alle disposizioni di legge citate, la successiva circolare n. 2138/97/u del 3 luglio 1997 della Direzione generale degli affari civili di questo Ministero contiene ulteriori precisazioni in ordine alla tipologia delle domande.

Si rappresenta altresì che ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 88 del 1992, attuativo della direttiva n. 84/253/CEE, è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema definitivo dei revisori contabili. Detto regolamento, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, prevede l'istituzione di una commissione centrale che, tra gli altri, ha il compito di valutare tutte le domande presentate prima dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica e quindi, tutte le domande presentate dagli aspiranti revisori contabili ai sensi della legge n. 132 del 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 agosto 1998)

PALOMBO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il quotidiano «La Stampa» del 3 ottobre 1997 riporta la notizia secondo la quale un detenuto del carcere di Volterra, Rosario Genuso, sarebbe stato condannato perchè «è un insulto dire ad un agente sei un carabiniere»;

che il detenuto in questione, mentre veniva accompagnato al reparto di isolamento su decisione del consiglio di disciplina, pretendeva dall'agente di polizia penitenziaria che lo scortava, contro ogni regolamento, di essere accompagnato prima nella sua cella;

che al rifiuto dell'agente medesimo il detenuto l'avrebbe ingiuriato dicendogli «sei un carabiniere nato» per significargli «uno che non vale nulla»;

che per tale affermazione il predetto detenuto, che sconta una lunga pena per un reato grave, è stato processato e condannato dal pretore di Pontedera, Pietro Murano, a quindici giorni di detenzione per oltraggio a pubblico ufficiale;

che tale sentenza parrebbe dichiaratamente lesiva dell'onorabilità di tutti gli appartenenti all'Arma dei carabinieri,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e del caso:

quale valutazione esprima in ordine alla sentenza di condanna emessa dal pretore di Pontedera che, di fatto, ha considerato oltraggio il paragone fatto dal detenuto fra un agente ed un carabiniere;

se sia a conoscenza delle motivazioni in base alle quali il pretore di Pontedera avrebbe condannato il Gennuso alla pena detentiva di 15 giorni di detenzione per la frase ingiuriosa riportata in premessa;

quali siano le vigenti norme in base alle quali è disonorevole essere considerati simili ad un carabiniere;

se non ritenga necessario intervenire nei modi che consideri più opportuni al fine di restituire dignità e onorabilità all'Arma dei carabinieri, da sempre reputata dai cittadini punto di riferimento per gli alti servizi a tutela dell'ordine e della salvaguardia della collettività

(4-08208)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. - L'interrogazione in oggetto fa riferimento alla sentenza in data 1° ottobre 1997, con la quale il pretore di Pontedera ha condannato il detenuto Rosario Giuseppe Gennuso alla pena di giorni 15 di reclusione per il delitto di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).

Per aderire a quanto richiesto dall'interrogante, si reputa opportuno riportare il seguente brano della motivazione.

«Ai fini di una corretta valutazione del comportamento dell'odierno imputato, osserva il giudicante che, perché sussista il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, occorre che le frasi rivolte al soggetto passivo del reato, valutate nella loro unitarietà e nel contesto ambientale nel quale sono state pronunciate, siano tali da esprimere disistima e disprezzo per il pubblico ufficiale. Peraltro il delitto deve dirsi realizzato, sotto il profilo psicologico, non solo quando risulti la deliberata intenzione di offendere l'onore o il prestigio del pubblico ufficiale, ma è piuttosto sufficiente la consapevolezza dell'oggettivo significato oltraggioso del proprio comportamento.

Alla luce di tali considerazioni deve concludersi per la sicura responsabilità del prevenuto in ordine al reato a lui in contestazione.

Invero se appare di ovvia evidenza che non può ritenersi di per sé oltraggioso, per l'appartenente ad un diverso corpo di polizia, il titolo di "carabiniere" in sé e per sé considerato, deve nella specie essere rilevato come quello stesso termine, corredato di esplicita attribuzione di un significato negativo da un punto di vista umano e personale, rivolto al pubblico ufficiale, integra senz'altro il reato di oltraggio. Più correttamente deve ritenersi del tutto irrilevante, nella economia complessiva della frase indirizzata al Vorraro, l'appellativo di carabiniere a lui rivolto, atteso che la valenza di per sé offensiva dell'espressione "nel nostro gergo vuol dire che non vali nulla" avrebbe comunque mantenuta intatta la sua capacità ingiuriosa qualora fosse stata riferita a qualsiasi altro appellativo. Anzi, proprio quella specificazione evidenzia in modo palese la consapevolezza da parte dell'imputato di attribuire un oggettivo significato oltraggioso alle proprie espressioni mediante il richiamo alla pessima estimazione, che egli dichiarava di nutrire, nei confronti degli appartenenti all'Arma.

Né al contrario, sarebbe conforme a criteri di giustizia sostanziale ritenere che, poiché il Gennuso adoperò il termine di "carabiniere", egli dovrebbe essere esentato da ogni responsabilità rispetto al reato in contestazione, pur in presenza di una specifica volontà di recare offesa all'agente che gli aveva negato quanto da lui richiesto».

Come noto al senatore interrogante, un provvedimento giurisdizionale correttamente motivato, come quello di cui trattasi, non può essere sottoposto a sindacato amministrativo.

Pertanto, al Ministro Guardasigilli non competono valutazioni sul merito della sentenza emessa dal pretore di Pontedera, che suonerebbero come indebita ingerenza nell'operato della magistratura.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(4 agosto 1998)

PASTORE, DI BENEDETTO, GERMANÀ – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il Premio internazionale Flaiano di letteratura, teatro, cinema, televisione è giunto alla sua XXIV edizione con le premiazioni finali in calendario per il 12 e 13 luglio 1997;

che il Premio Flaiano, sorto ed operante a Pescara, ha ottenuto in questi anni – grazie al suo rigoroso lavoro ed alla sua prestigiosa attività – unanimi e positivi consensi in Italia e all'estero;

che ciò, ad esempio, scaturisce dalle importanti scelte del Flaiano che, per primo in Italia, ha consacrato al grande pubblico eccellenti artisti e scrittori quali Luis Sépulveda, Allan Folsom, Seamus Heaney, premiato con il Nobel;

che a quanto risulta, però, il servizio pubblico radiotelevisivo della Rai in particolare la Rete Uno, ha deciso di eliminare dal proprio palinsesto (a differenza invece di quanto accaduto negli ultimi anni) la trasmissione diretta o differita del Premio internazionale Flaiano;

che tale inspiegabile decisione è stata a più riprese contestata dal responsabile del Flaiano al presidente della Rai, poichè in tal modo si verrebbe ingiustamente a penalizzare uno dei maggiori eventi culturali internazionali che si svolgono nel Centro-Sud Italia, negandone peraltro la più ampia conoscenza all'opinione pubblica;

che a seguito delle reiterate segnalazioni, il direttore della Rete Uno della Rai, ha comunicato ai responsabili del premio in questione che l'esclusione di detta manifestazione dal palinsesto televisivo deriva da non meglio specificate esigenze di «programmazione e *bugdet*»;

che non sembrano adeguatamente sufficienti tali scarse motivazioni, per eliminare dal palinsesto Rai la trasmissione – perlomeno differita – delle serate di premiazione del Flaiano, vista la rilevanza della manifestazione stessa, il suo prestigio culturale nonché l'annunciata presenza del Presidente della Repubblica Scalfaro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:

siano a conoscenza della scelta effettuata dai vertici della Rai, in particolare della rete Uno;

non ritengano necessario accertare quali siano le fondate ragioni che indurrebbero il servizio pubblico ad ignorare un così prestigioso evento quale il Premio internazionale Flaiano;

non intendano, per le proprie competenze, sollecitare l'adozione di scelte diverse affinché, da una parte, il Premio Flaiano non venga ingiustamente penalizzato e, dall'altra, non si sottragga alla vasta platea televisiva che sino ad oggi ha seguito con soddisfazione e partecipazione detto evento, la possibilità appunto di seguire le serate finali di premiazione del 12 e 13 luglio 1997 mediante le trasmissioni Rai.

(4-06540)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha significato che per scelta aziendale la prima rete televisiva si è assunta il compito di curare le riprese dei tre maggiori premi letterari italiani – Strega, Campiello e Viareggio – facendosi anche carico dei relativi aspetti economici.

Per quanto riguarda il premio Ennio Flaiano la medesima RAI, pur confermando di non aver effettuato la ripresa diretta delle premiazioni, ha comunque precisato che tutti i telegiornali nazionali hanno tra-

smesso servizi sulla manifestazione culturale in parola, mentre notizie più approfondite sono state mandate in onda nell'ambito della programmazione regionale.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(7 agosto 1998)

PIERONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'articolo 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996 prevede la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate per pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro, e lo stesso comma stabilisce che tali agevolazioni non possono essere ammesse per le pubblicazioni informative di cui sopra nel caso in cui «includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi»;

che è evidente che il legislatore ha voluto negare le facilitazioni solo alle pubblicazioni che contengono inserzioni a favore di terzi: se avesse voluto negare in assoluto le facilitazioni a pubblicazioni contenenti qualunque tipo di inserzione, avrebbe semplicemente ommesso la frase «a favore di terzi»;

che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con decreto ministeriale del 28 marzo 1997 e del 4 luglio 1997 ha stabilito la nuova disciplina tariffaria, portandola a conoscenza alle sedi dell'Ente poste con circolare del luglio 1997, protocollo n. DSP/PPT/1/1997;

che al punto 1.3 della suddetta circolare, dal titolo «pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro» si afferma, con caratteri sottolineati, «non possono essere ammesse a usufruire di tali tariffe le pubblicazioni che includano inserzioni pubblicitarie», per poi terminare il periodo, senza alcuna sottolineatura, con le parole «anche sotto forma di inserto separato dalla pubblicazione stessa, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi»;

che il responsabile dell'ufficio abbonamenti postali della direzione provinciale delle poste di Bergamo ha deciso unilateralmente di interpretare la diversa sottolineatura dei caratteri sopra indicata come divieto in assoluto alla pubblicazione, sui giornali editi da associazioni non a fini di lucro, di qualsiasi forma di inserto pubblicitario;

di questo ha fatto le spese, al momento, il periodico mensile «Fogli di collegamento degli obiettori», testata edita dall'Associazione obiettori nonviolenti (associazione iscritta al registro regionale del volontariato della Lombardia), che ha dovuto togliere dal numero in partenza qualsiasi inserzione o *manchette* in cui si invitavano i lettori a:

aderire all'associazione, sottoscrivere fondi alla testata, acquistare opuscoli e guide pubblicati dall'associazione, costituenti supplemento alla testata stessa e richiedibili esclusivamente tramite versamento su conto corrente postale intestato alla testata;

che è da notare che il periodico non è configurabile come attività commerciale o imprenditoriale, in quanto inviato prevalentemente agli associati, e che le iscrizioni alle associazioni o la vendita di materiali prodotti dalle stesse non si configurano come attività commerciali, in quanto rispondono ai fini statutari e i loro proventi sono destinati sempre a tali fini;

che è da notare che il suindicato responsabile dell'Ufficio abbonamenti postali della direzione provinciale delle poste di Bergamo, durante i colloqui avvenuti il 21 e il 23 luglio 1997 sulla questione descritta, non fosse identificabile nè da una targhetta sulla giacca, nè da una targa sulla porta dell'ufficio;

che il funzionario suddetto non ha fornito alcuna documentazione che suffragasse la sua interpretazione della legge n. 662 del 1996: il 21 luglio 1997 affermava la sua intenzione di porre un «quesito telefonico» alle istanze superiori, per poi dichiarare due giorni dopo che non aveva ritenuto opportuno procedere in tal senso in quanto sicuro di ciò che sosteneva e perchè aveva molto lavoro da svolgere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo concordi sull'evidenza del fatto che dal dispositivo del comma 20 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 deriva che le tariffe agevolate per le pubblicazioni edite da associazioni ed enti non a fini di lucro, non sono applicabili solo in presenza di inserzioni pubblicitarie o di vantaggi commerciali a favore di terzi;

se siano stati riscontrati in altri uffici postali episodi analoghi a quello descritto in premessa;

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso l'Ente poste, perchè sia evidenziata la corretta interpretazione della norma presso tutte le sedi interessate e per evitare che si ripetano abusi analoghi a quello commesso presso l'Ufficio abbonamenti postali della direzione provinciale delle poste di Bergamo.

(4-07271)

(29 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 20, stabiliva un trattamento tariffario agevolato esclusivamente per le pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro prive di inserzioni pubblicitarie, «anche in forma di inserto separato».

Ciò posto, si significa che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato di aver effettuato un'indagine presso la filiale di Bergamo

dalla quale è emerso che l'applicazione della tariffa ridotta all'invio della pubblicazione «Fogli di collegamento degli obiettori», edita dall'Associazione obiettori non violenti, è stata rifiutata, in quanto all'interno della stessa erano state inserite delle *manchettes* pubblicitarie di opere librarie di terzi che non hanno l'applicazione della fascia tariffaria «agevolata».

La medesima società ha precisato infine che il responsabile dell'ufficio abbonamenti postali della filiale predetta, durante i colloqui riferiti, ha accolto l'interlocutore previa reciproca presentazione e tenendo bene in mostra sulla scrivania, per tutta la durata dell'incontro, il cartellino identificativo.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(7 agosto 1998)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere se il Ministero di grazia e giustizia intenda fare fronte alle carenze nella copertura degli organici dei collaboratori di cancelleria attraverso il ricorso alle forme di mobilità dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio di ministri 16 settembre 1994, n. 716.

(4-10636)

(23 marzo 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto il senatore Preioni ha chiesto di conoscere come questa amministrazione intenda fare fronte alle carenze nella copertura degli organici dei collaboratori di cancelleria, ed in particolare se riteneva opportuno fare ricorso alle procedure per la mobilità del personale.

Al riguardo si comunica quanto segue.

La pianta organica dei collaboratori di cancelleria è attualmente di 7286 unità, delle quali 7019 presenti. Sono, conseguentemente, vacanti 267 posti, dei quali 119 sono impegnati per concorsi distrettuali in via di svolgimento e 46 sono altrimenti indisponibili.

Nessuna decisione è stato ancora possibile assumere in relazione alla copertura dei rimanenti 102 posti vacanti (e di quelli che dovessero scoprirsi nel proseguo del tempo), risultando prima necessario assumere i vincitori dei suddetti concorsi.

È il caso, infatti, di precisare che le assunzioni del personale avvengono, in virtù di quanto disposto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di autorizzazioni trimestrali rilasciate dal Consiglio dei ministri in relazione al numero complessivo di personale che può essere assunto nell'anno in tutta la pubblica amministrazione. Allo stesso Consiglio questa amministrazione sta attualmente

chiedendo di assumere i vincitori dei numerosi concorsi avviati nel 1997 per le diverse categorie di personale, tra le quali, come si è detto, rientrano anche i 109 collaboratori di cancelleria.

All'esito di tali assunzioni, ove non fosse possibile assumere idonei dei concorsi o non fosse possibile avviare per i residui posti processi di riqualificazione per il personale già in servizio, verrà chiesta l'autorizzazione a coprire le vacanze che all'epoca saranno esistenti con le procedure per la mobilità collettiva del personale.

In quest'ultimo caso, tuttavia, prima di avviare le procedure della mobilità dall'esterno dell'amministrazione giudiziaria, si renderà necessario garantire ai collaboratori di cancelleria in servizio di ottenere le sedi da loro ambite, attivando procedure di mobilità interna.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 agosto 1998)

RECCIA, PELLICINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il problema giustizia e la relativa riforma devono essere valutati in relazione allo stato reale in cui versano gli uffici giudiziari italiani;

che, in particolare, ci preme denunciare le disfunzioni dell'unico tribunale della provincia di Caserta, cioè quello di Santa Maria Capua Vetere che per importanza viene indicato come il sesto in Italia (con un organico di 9 presidenti e 34 magistrati, distribuiti in 4 sezioni civili, 4 sezioni penali, 4 sezioni giudici per le indagini preliminari ed una corte d'assise);

che presso il suddetto tribunale si lamenta da anni una notevole carenza di organico e di mezzi, atteso che il personale di cancelleria e lo stesso organico dei magistrati sono insufficienti ad assicurare lo smaltimento di lavoro relativo all'imponente numero di procedure pendenti sia in sede civile che in sede penale;

che il bacino di utenza di una provincia come quella casertana necessita urgentemente di un rafforzamento degli organici del tribunale e di tutti i mezzi necessari all'espletamento della mole di procedure pendenti con la dovuta efficienza e puntualità;

che la dilagante criminalità nella provincia di Caserta – dovuta soprattutto allo smistamento e spaccio della droga e alle numerose altre attività illecite compiute dalle associazioni camorristiche e favorite da una massiccia immigrazione clandestina – presuppone un apparato istituzionale rafforzato e comunque tale da garantire una risposta adeguata da parte dello Stato;

che la stessa attività criminosa, specie quella camorristica, deve essere combattuta con idonei strumenti localizzati sul territorio, dal momento che l'efficacia dell'azione svolta dagli stessi organismi preposti della DIA (localizzati solo a Napoli) è spesso vanificata dalle varie disfunzioni di cui soffre la struttura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché dalla stessa distanza tra le sezioni della DIA di Napoli ed il tribunale stesso;

che sono state rivolte innumerevoli proteste da parte dei magistrati e della classe forense mediante esposti, astensioni dalle udienze e numerose richieste di trasferimento presso altra sede da parte dei giudici;

che, per esporre le disfunzioni suddette, sono state adte tutte le sedi competenti da parte dello stesso presidente del tribunale, del procuratore della Repubblica, del presidente dell'Ordine degli avvocati, del presidente della sottosezione dell'Associazione nazionale magistrati e del presidente della Camera penale;

che l'impegno del Governo, assunto in sede parlamentare, di assumere provvedimenti idonei a debellare il controllo camorristico del territorio ed a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, degli imprenditori ed amministratori locali, alla luce anche dei recenti fatti di sangue avvenuti nel Casertano, non può prescindere da un adeguato rafforzamento degli apparati istituzionali preposti alla prevenzione ed alla repressione della criminalità;

che la riforma in materia di giustizia deve necessariamente tener conto delle realtà degli uffici giurisdizionali locali che, soprattutto quelli situati in aree particolarmente degradate e con un alto fattore di criminalità, sono spesso inadeguati, quanto ad organico ed a mezzi, a fronteggiare la quantità e la complessità delle procedure pendenti;

che dopo l'investitura di tutte le autorità competenti (corte d'appello, Commissione antimafia, Comitato dell'ordine pubblico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio superiore della magistratura) si insiste nel denunciare e rilevare come il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la stessa sezione della DIA di Napoli si trovino, di fatto, nella impossibilità di svolgere efficacemente il lavoro necessario a garantire il superiore interesse della giustizia nonché il corretto svolgimento dell'amministrazione della stessa;

che le indagini condotte dagli organismi della DIA di Napoli sul territorio casertano comportano, ad esempio, un dispendio di tempo e di mezzi incredibile, per il passaggio delle carte da Napoli al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non essendo distaccata presso quest'ultimo un'apposita sezione della DIA;

che sarebbe necessario, pertanto, un rafforzamento dell'organico presso il tribunale *de quo* e dei mezzi necessari a colmare le numerose lacune e disfunzioni dello stesso, nonché un distacco degli uffici della DIA presso Santa Maria Capua Vetere;

che nonostante le auspicabili iniziative oggetto della riforma sulla giustizia, fra le quali, ad esempio, la riduzione territoriale del circondario, gli urgenti problemi del tribunale suddetto hanno necessita di trovare una soluzione immediata ed indifferibile, anche in ragione dello stato di emergenza in cui vive la provincia per i recenti gravi episodi di violenza registrati dalla cronaca,

si chiede di sapere:

quali iniziative immediate si intenda porre in essere al fine di colmare le gravi lacune della struttura e dell'organico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, atteso che lo stato di emergenza e di notevole carenza di uomini e di mezzi rende impossibile il completo ed efficiente espletamento di tutte le procedure pendenti;

quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare nella provincia di Caserta la certezza del diritto e rendere possibile il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale e di tutte le attivita ad essa connesse;

se non si ritenga opportuno disporre l'istituzione di una sede distaccata presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere degli organismi della DIA, al fine di rendere reale ed efficace la lotta alla camorra in un'area che necessita di una presenza forte delle istituzioni.

(4-07316)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha fornito le seguenti informazioni.

1. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

Presidente	non presente
8 Presidente di sezione	7 presenti
34 Giudici	30 presenti, 6 in entrata e 3 in uscita (1 vacanza)

Il trasferimento di uno dei giudici in entrata è stato disposto ai sensi dell'articolo 2 (2° comma) e 21 (6° comma) del regio decreto n. 511 del 1946 (Sospensiva TAR).

Con *telex* del 27 novembre 1997 è stato pubblicato il posto di presidente.

In data 25 marzo 1998 il Ministro ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura la copertura urgente, a prescindere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale, del posto vacante di presidente di sezione e di

un posto di giudice. Entrambi i posti sono stati poi pubblicati con *telex* del 21 maggio 1998.

Quattro magistrati appartenenti ad uffici del distretto sono applicati in questa sede in qualità di giudici.

2. La dotazione organica del personale amministrativo prevede:

Dirigente	presente
4 Direttori di cancelleria	presenti
8 Funzionari di cancelleria	6 presenti
32 Collaboratori di cancelleria	31 presenti
17 Assistenti giudiziari	11 già presenti e 6 in entrata
38 Operatori amministrativi	29 già presenti, uno in entrata
1 Stenodattilografo	presente
6 Dattilografi	presenti
1 Capo servizi vigil. e cust.	non presente
9 Conduc. di autom. spec.	presenti
1 Addetto ai serv. portierato e custodia	presente
11 Adetti ai serv. aus.	9 già presenti e due in entrata

Con *telex* del 27 gennaio 1998 è stato pubblicato il posto vacante di collaboratore di cancelleria.

Gli otto posti vacanti di operatore amministrativo sono stati pubblicati con *telex* del 10 marzo 1998.

Con decreti ministeriali del 23 aprile 1997, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 1997 sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale amministrativo dei singoli uffici giudiziari di ciascun distretto.

La dotazione organica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata così modificata:

Direttore di cancelleria	- 3 unità (da 7 a 4)
Collaboratore di cancelleria	- 1 unità (da 33 a 32)
Assistente giudiziario	+ 4 unità (da 9 a 13)
Stenodattilografo	- 1 unità (da 2 a 1)

Con successivi decreti ministeriali del 18 novembre 1997 le dotazioni organiche degli assistenti giudiziari e degli operatori amministrativi sono state ulteriormente ampliate rispettivamente di 4 (da 13 a 17) e 8 (da 30 a 38) unità.

Personale Unep

La dotazione organica prevede:

5 Collaboratori	presenti
9 Assistenti	presenti
10 Operatori	presenti

2. Modalità di copertura dei posti vacanti nelle piante organiche del personale amministrativo

Con PDG del 19 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 giugno 1998, è stato revocato il concorso a 987 posti di funzionario di cancelleria, ottava qualifica funzionale, riservato al personale del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto i posti vacanti di funzionario di cancelleria così come quelli di collaboratore di cancelleria e di capo servizi vigilanza e custodia potranno essere coperti mediante trasferimenti a domanda, previa pubblicazione, compatibile alle esigenze degli altri uffici giudiziari.

Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione nei confronti di tutti gli aventi diritto è stata raggiunta, con le organizzazioni sindacali, l'intesa volta a regolamentare l'attività dei trasferimenti nella quale, tra le altre disposizioni, vi è quella che prevede due pubblicazioni l'anno per la copertura dei posti vacanti.

I posti vacanti nel profilo professionale di operatore amministrativo, se non saranno coperti a seguito della avvenuta pubblicazione, potranno essere coperti all'esito del concorso per soli titoli, a 954 posti, riservato a coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato presso questo Ministero - amministrazione giudiziaria, successivamente al 1° gennaio 1991.

La Commissione sta procedendo alla valutazione dei titoli.

È inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei capi degli uffici, i posti vacanti della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività siano previste mansioni di digitazione, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 364 del 1993, convertito dalla legge n. 458 del 1993 e secondo le direttive impartite dalla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria con le circolari del 29 settembre 1993, del 5 ottobre 1993 e del 25 ottobre 1994.

4. In relazione agli organici, assumono particolare rilievo recenti interventi legislativi.

a) Giudice unico

In attuazione della legge n. 254 del 16 luglio 1997 il Governo ha deliberato il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di

giudice unico di primo grado (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998) che prevede, con riferimento al circondario di Santa Maria Capua Vetere, la soppressione della attuali sezioni distaccate la pretura e, l'istituzione di 5 sezioni distaccate del tribunale: Aversa, Carinola, Caserta, Marcianise, Piedimonte Matese.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, sarà inoltre, soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il tribunale.

La legge n. 188 del 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, ha prorogato al 2 giugno 1999 il termine di efficacia del predetto decreto legislativo.

È in fase di preparazione il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 51 del 1998, con il quale sarà determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti di appello.

La riformulazione delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari verrà effettuata sulla base delle obiettive e comparate necessità dimensionali e territoriali delle nuove realtà organizzative.

b) Sezioni stralcio

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1997, in attuazione della legge n. 276 del 1997, sono stati individuati i tribunali presso cui istituire le sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente.

Con circolari nn. 2088/s/ipp/5143 e 1964/s/dg/5142, sono state diramate le necessarie indicazioni al fine di realizzare il progetto nazionale per la rilevazione delle pendenze civili. Entro il 4 settembre presso ogni tribunale è stato istituito un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti civili pendenti. Ciascun tribunale ha ricevuto, a cura del Gabinetto del Ministro - Coordinamento servizi statistici e di gestione, una scheda cartacea di rilevazione ed un dischetto contenente un programma finalizzato al caricamento dei dati. Sulla base dei dati pervenuti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 18 novembre 1997, sono stati individuati i tribunali presso cui istituire le sezioni stralcio, il numero delle sezioni, la pianta organica dei giudici onorari aggregati del relativo personale amministrativo.

Con riferimento al tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il suddetto provvedimento è stato stabilito quanto segue.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

n. di sezioni stralcio	2
n. di giudici aggregati	17
assistenti giudiziari	4
operatori amministrativi	8

c) Tabelle infradistrettuali

La recente legge n. 133 del 1998 ha istituito tabelle infrastrutturali degli uffici requiranti e giudicanti, che, consentendo di utilizzare magistrati di più circondari per fronteggiare le assenze o gli impedimenti di durata pari o superiore ai sette giorni, potranno contribuire a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Competente alla formazione delle suddette tabelle è il Consiglio superiore della magistratura che ha provveduto agli accorpamenti con delibera dell'8 luglio ultimo scorso.

3. Concorsi del personale di magistratura

I posti vacanti che non saranno coperti dal Consiglio superiore della magistratura mediante trasferimenti di aspiranti potranno essere coperti all'esito delle procedure a concorsuali in via di espletamento.

La relativa situazione è la seguente:

Concorso indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1995 (presidente Lugaro)	300	Dei 2.789 candidati, sono stati ammessi alle prove orali 377, di cui 64 idonei a concorsi precedenti. Le prove orali sono terminate il 30 aprile 1998 e sono state superate da 296 candidati.
Concorso indetto con decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 (presidente Battisti)	300	310 candidati sono stati ammessi alle prove orali che sono iniziate il 14 luglio (un'unica seduta) e proseguiranno a partire dal 22 settembre 1998.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 agosto 1998)

RIGO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che le iniziative legislative del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni tendenti a regolamentare organicamente il superamento del caos oggi esistente nel settore più generale delle telecomunicazioni sembrano arenarsi nei meandri di interessi forti e contrari ad una stabile regolamentazione anche delle frequenze che irradiano la comunicazione nell'etere, non solo nel campo televisivo, ma anche e soprattutto nel settore radiofonico;

considerato come la realtà delle strutture radiofoniche è giunta, ormai, ad una parossistica situazione che rende incomunicabili ed irricevibili le frequenze radiofoniche della RAI e ancor più drammaticamente quelle private;

preso atto che le emittenti radiofoniche e televisive locali costituiscono un forte baluardo alla concentrazione della comunicazione che rappresenta un grave nocumento non solo alla democrazia dell'informazione, ma anche al depauperamento economico in un settore, come quello radiofonico locale, da tempo in crisi;

acquisito infine che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non ha proceduto ad un riesame delle domande di concessione delle radio e delle televisioni locali in relazione alle quali il TAR ha sospeso il diniego al loro rilascio ed alcuni TAR e gli interessati hanno fatto presente, di conseguenza, che il Ministero avrebbe dovuto riesaminare tali domande e rilasciare la concessione od emettere un nuovo diniego sussistendo un ulteriore motivo oltre a quello adottato con il provvedimento impugnato e ritenuto dal TAR non giustificante la reiezione della domanda di concessione,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ovviare una volta per tutte alle gravi situazioni nelle quali versano le emittenti radiofoniche del nostro paese e le ragioni per le quali la Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui alla legge n. 422 del 1993 non è stata investita tempestivamente di tutti i più importanti provvedimenti legislativi nonchè dei problemi inerenti al settore.

(4-02796)

(7 novembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si comunica che le disposizioni dettate dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», nonchè le norme contenute nel disegno di legge riguardante la disciplina del sistema delle comunicazioni – tuttora all'esame del Senato (atto Senato n.1138) – completano la disciplina e la riforma del settore.

La citata legge n. 249 del 1997, nel dettare le norme di riordino del sistema radiotelevisivo applicabili alle concessioni che verranno rilasciate sulla base del nuovo piano di assegnazione delle frequenze – la

cui presentazione per quanto riguarda il settore radiofonico, è stata deferita al 30 settembre 1999 ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 – ha, nel contempo, autorizzato la prosecuzione dell'attività ai soggetti legittimamente operanti nel settore alla data della sua entrata in vigore.

Si rammenta, infine, che per soggetti legittimamente operanti si intendono i concessionari che hanno ottenuto il provvedimento di concessione ai sensi della legge n. 422 del 1993 e coloro che, pur in assenza dell'atto concessorio, operano sulla base di pronunce giurisdizionali.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(7 agosto 1998)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità* – Premesso:

che il cittadino senegalese Abou Wagne di 31 anni è morto nel carcere di San Vittore (Milano) nel quale scontava una pena per rapina;

che Abou Wagne era stato arrestato il 27 luglio 1997 mentre tentava di rubare un paio di scarpe e portafoglio ad un barbone, in stazione Centrale, e processato per direttissima;

che il 25 agosto 1997 il cittadino senegalese, colto da un improvviso malore e soccorso dai suoi compagni di reclusione, chiedeva di essere portato in infermeria dove i medici, a seguito di una visita sanitaria, non riscontrando sintomi patologicamente rilevanti, lo rimandarono in cella;

che durante la notte Abou Wagne moriva, secondo il referto medico, «per cause naturali»;

si chiede di sapere:

se il tentato furto di un paio di scarpe, compiuto da Abou Wagne, possa considerarsi conforme alla gravità dell'accusa e conseguentemente all'arresto ed alla condanna inflittagli e se tale pena non appaia decisamente spropositata;

se si ravvisino responsabilità nei confronti dei sanitari che non hanno riscontrato in Abou Wagne, a poche ore dalla sua morte, alcun «sintomo patologicamente rilevante»;

se sia stata effettuata l'autopsia sul corpo del detenuto cittadino senegalese e cosa ne sia emerso;

se non si consideri, a seguito di questo e dei numerosi episodi che avvengono nelle carceri italiane, di dover affrontare con strumenti diversi comportamenti che niente hanno a che vedere con la grande criminalità, ma che sono legati alla povertà materiale, al disagio ed all'abbandono.

(4-07450)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dall'autorità giudiziaria interpellata, si comunica quanto segue.

Il cittadino senegalese Wagne Abou, già ristretto nella casa circondariale di Milano dal 30 giugno al 22 luglio 1997 perché sottoposto a misura cautelare per il reato di tentata rapina e rimesso in libertà a seguito di revoca di detta misura, in data 27 luglio 1997 veniva nuovamente condotto presso l'istituto milanese perché ancora arrestato nella flagranza del medesimo reato di tentata rapina (titolo diverso e più grave in relazione a quello prospettato dall'interrogante).

Con ordinanza in data 30 luglio 1997 il GIP competente disponeva a carico dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

Dalla relazione ispettiva redatta dal provveditorato regionale per la Lombardia a seguito del decesso del Wagne, emerge che, durante il mese di detenzione trascorso dalla data dell'ultimo arresto (27 luglio) al 25 agosto 1997, il predetto detenuto non aveva mai fatto ricorso al sanitario, se non in una sola circostanza (il 21 agosto) per un banale raffreddore.

Il 25 agosto, giorno precedente la sua morte, il Wagne risulta, invece, essere stato assistito in pronto soccorso per tre volte: la prima, alle ore 4,10, per riferiti nausea e vomito; la seconda, alle ore 17,45, per analoga manifestazione; la terza, infine, alle ore 18,15, per uno stato di agitazione nervosa.

Si legge nella relazione medico-legale dei consulenti tecnici del pubblico ministero precedente in sede penale che, in occasione della prima delle citate visite, il medico di guardia non riscontrò alcunché di obiettivo, somministrando al Wagne un preparato antiemetico.

Anche nella seconda visita il medico di guardia non rilevò alcunché di particolare, provvedendo alla somministrazione di due fiale di soluzione glucosata.

Nella terza visita, eseguita mezz'ora dopo la precedente, venne praticata al detenuto una fiala intramuscolo di «Talofen» a scopo sedativo.

Il medico di guardia, inoltre, richiese, sempre nella stesa giornata del 25 agosto 1997, esami di laboratorio ponendo il sospetto diagnostico di epatopatia.

La mattina del 26 agosto 1997 il detenuto fu rinvenuto esanime in cella nel proprio letto e, trasportato presso il pronto soccorso del carcere, fu sottoposto a manovre di rianimazione senza ripresa dell'attività respiratoria e cardio-circolatoria; alle ore 9,55, dopo circa quaranta minuti di terapia intensiva, ne venne constatato il decesso.

L'indagine di sopralluogo, condotta da due dei consulenti tecnici del pubblico ministero (dottori Goj e Mecacci), non apportava alcun contributo in direzione di una possibile causa di morte, nonostante il riscontro, nel corso dell'esame necroscopico, di molteplici reperti indicativi per una modalità del decesso da attribuirsi a patologia di tipo naturale.

Solo all'esito di ricerche sia di ordine istologico sia di ordine chimico-tossicologico, impostate sul materiale biologico prelevato in sede di autopsia, era possibile pervenire all'univoca identificazione della causa della morte di Wagne Abou «in un processo naturale caratterizzato da un quadro di massima necrosi epatica post-epatitica (epatite ad evoluzione fulminante)».

Le stesse indagini permettevano di «escludere fondatamente l'intervento di lesività esogene sia di ordine fisico sia di ordine chimico-tossicologico nel determinismo della morte del Wagne».

Alla luce delle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici, il pubblico ministero di Milano, con provvedimento in data 15 dicembre 1997, trasmetteva all'archivio il fascicolo relativo al decesso del predetto detenuto, non essendo emersa, dagli atti d'indagine svolti, alcuna notizia di reato.

Né, in sede di ispezione amministrativa, sono emersi profili di responsabilità a carico dei sanitari che si sono, di volta in volta, occupati del Wagne, attese la congruità e la pertinenza, rispetto alla sintomatologia esposta, degli interventi via via praticati.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(4 agosto 1998)

SARTO, MANCONI. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel mese di dicembre 1997 Marco Di Fresco, malato di AIDS e già in terapia presso un ospedale veneziano, veniva recluso nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia per scontare una condanna; in tale occasione, il Di Fresco ha corso il grave rischio di interrompere una terapia basata sulla somministrazione quotidiana di un farmaco inibitore della proteasi poichè per la distribuzione di tale medicina in carcere era necessaria l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia;

che per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione, richiesta tempestivamente dal medico consulente del carcere di Venezia, ci sono voluti circa 30 giorni a dispetto della situazione di emergenza;

che il detenuto ha rischiato di morire poichè smettere anche un solo giorno il trattamento provoca l'inefficacia della cura, in quanto il virus si autoprottegge e disinnesca i positivi effetti delle precedenti somministrazioni e l'efficacia della cura;

che se ciò non è avvenuto si deve al fatto che la famiglia Di Fresco è riuscita ad ottenere il medicamento per altre vie e con molta difficoltà, dato che il farmaco base del trattamento non è in vendita normalmente nelle farmacie, nonostante la sua efficacia accertata e raccomandata dall'International AIDS Society e nonostante il fatto che il

Servizio sanitario nazionale ne abbia da tempo autorizzato l'uso negli ospedali italiani;

che è stata fatta una richiesta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia al Centro operativo AIDS del Ministero della sanità con la circolare n. 3451/5901, datata 31 gennaio 1997, in cui si chiedevano le procedure da adottare per ottenere la prescrizione dei farmaci inibitori della proteasi da somministrare negli istituti di pena; risulta agli interroganti che dopo più di un anno non sono stati presi provvedimenti a tale merito dal Ministero della sanità;

che gli interroganti sono venuti a conoscenza di un'anomala situazione di disparità tra i malati di AIDS reclusi nelle carceri italiane; infatti, nella circolare del Ministero di grazia e giustizia si autorizza la prosecuzione del trattamento solo per malati già in cura presso gli ospedali, mentre per quelli non già in cura presso le strutture ospedaliere esterne al carcere non c'è l'autorizzazione per questo tipo di profilassi, si chiede di sapere:

per quale ragione il Ministero di grazia e giustizia abbia impiegato addirittura un mese per rispondere a una richiesta così urgente, mettendo a rischio sicuramente la vita del detenuto in questione e probabilmente anche quella di altri detenuti in casi sconosciuti agli interroganti;

per quale motivo tale farmaco, usato negli ospedali e raccomandato dal Servizio sanitario nazionale, non sia prescrivibile dai medici del Servizio sanitario penitenziario e, quindi, non somministrabile a detenuti non già precedentemente in cura presso ospedali pubblici;

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendono prendere per risolvere questa particolare situazione che mette a rischio la vita di tutti i detenuti delle carceri italiane affetti da AIDS.

(4-09646)

(17 febbraio 1998)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che, al fine di dare celere corso all'instaurazione di terapie farmacologiche antiretrovirali per l'infezione da HIV con associazione di inibitori della proteasi, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dal gennaio 1998 ha emanato ulteriori direttive specifiche per autorizzare l'acquisto e la somministrazione dei farmaci non appena la terapia venga prescritta dalle unità operative per la lotta all'AIDS individuate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sul territorio.

Tali direttive hanno chiarito che l'autorizzazione si intende estesa, oltre che ai detenuti che erano in cura prima di essere associati in carcere, a quelli che, a seguito dell'evoluzione dell'infezione, vengano ritenuti abbisognevole del trattamento a seguito di ulteriori accertamenti diagnostici delle predette strutture del SSN.

Allo stato, peraltro, non è stato ancora perfezionato il decreto interministeriale giustizia-sanità (già concordato nelle sue linee di massima e attualmente all'esame per il parere obbligatorio del Consiglio di Stato) che consentirà di stipulare specifiche convenzioni fra le direzioni degli istituti penitenziari e le aziende USL per l'attuazione dei protocolli diagnostico-terapeutici previsti dalle linee guida della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, che prevedono l'utilizzo di farmaci inibitori della proteasi.

Si rappresenta, infine, che il signor Marco Di Fresco, il cui caso è stato spunto dell'interrogazione, è stato scarcerato in data 23 gennaio 1998.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(10 agosto 1998)

SERENA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che – secondo quanto risulta all'interrogante – il dottor procuratore Edoardo Longo è stato vittima di una serie di soprusi e di fatti qui di seguito elencati:

maggio 1989: esposto disciplinare nei suoi confronti fondato su una grossolana falsificazione scritta elaborata da una nota avvocatessa di Gorizia d'accordo con l'avvocato Zannier di Pordenone, noto membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pordenone. Il ricorso disciplinare venne poi ritirato dopo la sua dichiarata volontà di procedere per calunnia, calunnia che, essendo anche all'epoca vice pretore, offendeva anche la magistratura. Venne svolta anche segnalazione in suo danno al Consiglio superiore della magistratura da parte di un solerte funzionario; il Consiglio superiore della magistratura rispose che aveva problemi più seri a cui pensare e venne riconfermata fino al 1991 la sua nomina a vice procuratore onorario;

autunno 1991: appena conclusa la vicenda di cui sopra, dopo l'udienza con la quale veniva chiuso il processo disciplinare, gli venne consegnato altro esposto, proposto dalla dottoressa Giorgi, «portaborse» dell'avvocato Giorgio Brusin. L'esposto venne poi ritirato perchè il Longo aveva minacciato un controesposto per violazioni ben più gravi in suo danno;

settembre 1989 - dicembre 1991: venne allontanato bruscamente e senza spiegazione logica, nonostante la sua ottima e riconosciuta preparazione professionale, da tre studi legali (avvocato Claut, avvocato Diomede, avvocato Crapisi: rispettivamente radicale, laico, liberale) con lo scopo evidente di stroncarlo professionalmente;

1991: aperti tre procedimenti disciplinari (promossi dagli avvocati Falomo, Callegaro, Zannier) per fasulle violazioni deontologiche, in

seguito ad una sua intervista al *Messaggero Veneto* ove dichiarava che le *lobby* occulte e partitocratiche inquinano la professione legale stroncando carriere e favorendo il successo dei propri manutengoli;

1992: altri due procedimenti disciplinari imbastiti unilateralmente, senza alcuna convocazione del Longo per chiarimenti a dimostrazione palese della volontà di nuocergli a monte degli esposti. Casualmente, nel frattempo il Longo aveva segnalato varie disparità di trattamento effettuate dal Consiglio dell'ordine degli avvocati a suo danno e di altri colleghi estranei alle logiche di regime imposte dai «capibastone» del Consiglio dell'ordine;

1993: altri tre procedimenti disciplinari promossi, questa volta, da legulei esterni a Pordenone (notare l'ampliamento del raggio repressivo) con l'obiettivo di allargare la fascia di denigrazione nei suoi confronti;

1994: recentemente è stato condannato a 4 mesi di sospensione dal lavoro (pena sproporzionata data la vacuità unilaterale delle accuse: nessuna sua nota difensiva è mai stata neppure letta, nè sono state applicate le attenuanti normalmente applicate nei procedimenti disciplinari). Inoltre, molte convocazioni di testi a suo favore non sono state effettuate. Ha interposto appello a simile mostruosità illegale e subito dopo ha ricevuto altri tre esposti disciplinari identici nel contenuto e financo nelle corbellerie sintattiche. Da notare che, come dopo il processo del 1989, dopo l'udienza dibattimentale (5 ottobre 1993) gli era stato recapitato il solito esposto ulteriore;

nel corso del 1993 è stato poi ideato dal Consiglio dell'ordine un altro metodo in suo danno, chiaramente istigato dai soliti ignoti: avvicinati i colleghi che il Longo incarica di seguire le sue cause fuori sede, costoro sono stati indotti a chiedere parcelle sproporzionate ai suoi clienti per le loro funzioni di portaborse, al fine palese di allontanare da lui i clienti stessi;

numerosi giornalisti che pubblicano i suoi articoli di natura politico-culturale e danno conto dei resoconti giudiziari citando il suo nome sono stati minacciati e intimiditi. In particolare è stata minacciata la redazione del *Messaggero Veneto* per aver pubblicato l'intervista citata: i giornalisti sono stati oggetto di grossolane minacce da parte del presidente degli avvocati, l'avvocato Luciano Callegaro. Altri giornalisti e colleghi sono stati minacciati, dal 1991, dall'avvocato Fulvio Basso, socio del citato avvocato Zannier;

a tutt'oggi, senza alcun intervento di organi di controllo esterni, sotto gli occhi di tutti e con la connivenza di molti, secondo il più totale arbitrio del Consiglio dell'ordine di Pordenone, il Longo si trova in questa situazione, benchè stimato da clienti e magistrati che apprezzano la sua indiscutibile professionalità (attestata da decine e decine di cause penali vinte con successo e delle quali esiste resoconto giornalistico);

nella primavera del 1992 la cancelleria civile della pretura (ma ciò vale anche per il tribunale e gli altri uffici), avrebbe ritardato di

adempiere ad alcune incombenze riguardanti alcuni ricorsi (decreti ingiuntivi) costringendolo a recarsi personalmente presso gli uffici del registro di Pordenone a ritirare atti per evitare scadenze processuali: anche all'ufficio del registro regnerebbe il caos più totale quando si tratta di sue cause; inoltre, fra un ricorso disciplinare e l'altro, gli è stato notificato decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale);

un'impiegata degli uffici della pretura, responsabile come altri delle numerose negligenze evidenziate e che gli stavano producendo un grave danno professionale, ha denunciato il Longo per fatti inesistenti come poi ha dovuto a denti stretti riconoscere dopo un serrato interrogatorio avanti alla polizia giudiziaria. Nonostante la palese calunnia nei suoi confronti, evidenziata nell'interrogatorio di polizia giudiziaria, dopo la querela il Longo non avrebbe ricevuto alcun avviso di garanzia, nè una convocazione per permettergli di richiedere l'archiviazione del procedimento palesemente infondato: benchè innocente dovrà affrontare un processo penale voluto dai soliti ignoti al fine di danneggiarlo e screditarlo;

inoltre, al Longo non vengono recapitati gli atti giudiziari per ricevere i quali è costretto a recarsi quotidianamente presso gli uffici, caso unico in Italia: mentre gli esposti disciplinari e le comunicazioni giudiziarie in suo danno gli vengono solitamente notificate e ampiamente rese pubbliche in Pordenone; degli esposti e procedimenti in suo danno, egli sarebbe sempre l'ultimo ad averne notizia;

nel corso del 1991 - 1993 ha sporto ben tre denunce nei confronti della direzione delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone per furto e smarrimento di corrispondenza. Tutte denunce archiviate o in giacenza. Spesso plichi e corrispondenza (soprattutto a carattere politico-culturale, ma anche a carattere professionale) vengono aperti, tenuti per qualche giorno verosimilmente presso gli uffici della questura o di qualche avvocato, indi gettati o recapitatigli manipolati o respinti al mittente con le diciture più incredibili, nonostante avanti al suo studio vi sia una targa di ottone, tale da rendere impossibili siffatti errori;

danni derivati, moltissimi: perdita di clienti, boicottaggi politico-culturali, intrusioni nella sua sfera personale; inoltre, la posta che invia viene aperta abitualmente, in quanto, poche ore dopo il deposito nelle cassette postali, riceve incredibili ma vere telefonate ove ignoti leggono, canzonando, brani della corrispondenza testè inviata,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative si intenda assumere in merito ai fatti sopra esposti.

(4-03081)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, osserva il Ministro, in primo luogo, di non aver alcuna veste istituzionale per poter esprimere valutazioni di merito sulle contestazioni disciplinari mosse dagli organi competenti al dottor procuratore Edoardo Longo di Pordenone.

Al riguardo, può solo prendersi atto, per quanto comunicato dalla Direzione generale degli affari civili, del rilevante numero di procedimenti instaurati, dal 1990 al 1997, nei confronti del predetto professionista e della circostanza che ciascuno di tali procedimenti si è concluso con l'irrogazione di una sanzione a carico del medesimo (un avvertimento, due censure e quattro sospensioni dall'esercizio della professione).

Nè il Ministro può entrare nel merito dei numerosi procedimenti penali attivati su esposti, denunce o querele del Longo, limitandosi a registrare, alla luce dell'ultima comunicazione pervenuta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, che, sinora, nessuno di tali procedimenti si è concluso con l'affermazione di responsabilità del denunciato.

Risulta, d'altro canto, che il dottor Longo è stato assolto dalle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale e tentata estorsione con sentenze emesse, rispettivamente, in data 5 dicembre 1996 e 4 novembre 1997, dalla pretura e dal tribunale di Pordenone.

Quanto agli esposti e reclami spesso presentati dal predetto per doversi di presunte discriminazioni ai suoi danni operate da personale amministrativo degli uffici giudiziari di Pordenone, il presidente del locale tribunale ha comunicato che, all'esito degli accertamenti effettuati, non sono emersi elementi di responsabilità a carico di alcun addetto.

Per ciò che concerne, infine, i diversi esposti con i quali il dottor Longo ha denunciato, nel corso degli ultimi anni, una serie di disservizi nei recapiti della propria corrispondenza, l'amministrazione delle poste ha comunicato di aver effettuato accertamenti ispettivi che, peraltro, si sono conclusi tutti con esito negativo.

In particolare, nel corso di un'ispezione avviata nel 1994 dalla predetta amministrazione postale, risulta che siano stati eseguiti controlli e sopralluoghi in viale Libertà 27 (ove ha sede lo studio del dottor Longo), per verificare la qualità del servizio di recapito effettuato dal portaliere di zona e dai suoi sostituti.

Altri accertamenti, svolti relativamente ai tempi di giacenza di pacchi e corrispondenza, hanno rilevato notevoli ritardi per le stampe di peso superiore ai 500 grammi, addebitabili, sembra, alle imprese private cui lo specifico servizio di recapito è stato appaltato.

L'Ente poste assicura, peraltro, che attualmente in tale settore non si verificano più giacenze o ritardi di sorta.

Risulta, inoltre, che la competente sezione della polizia postale sia stata interessata della denuncia presentata dal dottor Longo il 16 giugno 1992 per il ritardato recapito di una lettera. Le indagini svolte hanno

permesso di accertare che il disguido si era verificato a causa di un'errata indicazione sulla busta del numero civico, per cui il portalelettere aveva provveduto alla restituzione al mittente perchè il destinatario «era sconosciuto al civico» indicato (n. 17 invece di 27).

Presso la direzione delle poste di Pordenone, infine, risultano pervenuti di recente altri esposti da parte del Longo, con i quali questi segnala la ricezione di corrispondenza «manipolata con sostanze tossiche e radioattive» tali da procurare sensazioni urticanti e malesseri. La Direzione delle poste ha inoltrato, pertanto, una richiesta di parere all'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, circa il comportamento da tenere in simili circostanze.

L'esito della richiesta non è stato comunicato.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 agosto 1998)

SERENA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'avvocato Edoardo Longo, del foro di Pordenone, ha svolto attività difensiva a favore di talune persone appartenenti al movimento politico Fronte nazionale, imputate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Verona per violazioni delle leggi Scelba e Mancino, volte a vietare la ricostituzione del disciolto partito nazionale fascista e la propaganda razzista e xenofoba;

che le accuse mosse dal pubblico ministero dottor Papalia ai suddetti imputati sono risultate talmente inconsistenti che lo stesso giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione dell'accusa di propaganda razzista;

che l'avvocato Longo, nell'esaminare gli atti processuali, ha riscontrato l'esistenza di una schedatura effettuata dalla polizia nei suoi confronti; infatti, con una velina del 6 agosto 1993, n. 557/93 R, la questura di Verona – dipartimento Digos – segnalava di aver proceduto al sequestro di un suo scritto presso la sede delle Edizioni di AR di Brindisi, dirette dal dottor Franco Freda, reggente del Fronte nazionale;

che il rapporto della Digos procedeva a schedare il Longo come «pericoloso scrittore razzista», descrivendo lo scritto in questione come un lavoro volto ad esaltare «la purezza della razza con precisi riferimenti al nazismo»;

che lo scritto inedito sequestrato, «La gnosi razziale», altro non è che il sunto del volume «Conflitto razziale» (Edizioni Serarcangeli - Roma) in libera circolazione da anni,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano eccessivo ed indegno da parte di uno Stato che si definisce democratico sequestrare questi scritti

definiti dall'autore stesso come un «breve studio» di interesse strettamente culturale e politico;

se non ritengano di dover intervenire, avvalendosi dei poteri a loro attribuiti, per appurare se il sequestro degli scritti in questione sia stato legittimo.

(4-05098)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona ha comunicato quanto segue.

Con segnalazione di notizia di reato in data 6 agosto 1993 la DIGOS di Verona riferiva di aver proceduto, in esecuzione di provvedimenti emessi dal pubblico ministero nei confronti di Franco Freda, al sequestro di vario materiale di pertinenza dell'indagato.

Tra gli oggetti rinvenuti, figurava «una busta indirizzata Edizioni "Ar" via Magaldi 1, Brindisi» il cui mittente era il dottor procuratore Edoardo Longo di Pordenone, contenente una lettera indirizzata al Freda nella quale il predetto Longo scriveva: «Caro Giorgio, ho rielaborato in forma di scritto autonomo il nucleo ideologico de "Il conflitto razziale" e te ne invio una copia. Se credi, puoi pubblicarlo come breve studio a se stante».

Nella busta, riferisce il procuratore di Verona, erano contenuti anche undici fogli dattiloscritti, spillati assieme fra loro, dal titolo «La gnosi razziale», che trattavano di «purezza della razza con precisi riferimenti al Nazismo».

Tale materiale, oggetto del sequestro, risulta essere stato allegato agli atti del procedimento.

Ciò premesso, il predetto procuratore precisa che l'ufficio da lui diretto non ha mai proceduto nei confronti dell'avvocato Edoardo Longo, ed esclude che lo stesso sia mai stato indicato in atti della polizia giudiziaria come «pericoloso scrittore razzista».

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(4 agosto 1998)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* – Premesso:

che domenica 26 aprile 1998 si è svolta allo stadio Delle Alpi di Torino la partita di calcio Juventus - Inter valevole per l'assegnazione dello scudetto;

che l'arbitro Ceccarini, di professione consulente finanziario, non concede un rigore o comunque un calcio di punizione in area ai neraz-

zurri per un fallo commesso ai danni del fenomeno Ronaldo mentre poco dopo, nell'altra metà campo, assegna un rigore al giocatore juventino Del Piero;

che la decisione arbitrale ha definitivamente compromesso il risultato finale della partita, fermo sullo 1-0 a favore degli juventini al momento probabili vincitori dello scudetto;

che di recente le società calcistiche possono essere quotate in borsa;

che di conseguenza eventuali «errori arbitrali» potrebbero condizionare non solo l'esito del campionato ma anche i mercati azionari a danno dei risparmiatori che hanno investito in azioni della squadra del cuore,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di garantire che eventuali «errori arbitrali» nel corso delle partite di calcio siano evidenziati e, del caso, adeguatamente sanciti;

se si intenda assumere iniziative tramite il Coni, nei modi e con i mezzi che si riterranno più opportuni, affinché la FIGC e le Leghe calcistiche adottino strutture e regolamenti finalizzati a garantire lo svolgimento regolare e corretto del campionato italiano di calcio.

(4-10699)

(28 aprile 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, si fa presente quanto segue.

La FIGC, negando l'esistenza di non meglio identificate manovre, ha precisato che gli arbitri scendono in campo consapevoli delle grandi responsabilità richieste dalla direzione di una partita di calcio e consci di dover agire in perfetta e assoluta buona fede.

Ciò premesso, non vi è dubbio che negli ultimi tempi l'operato della classe arbitrale è stato messo sotto accusa da parte della stampa e di alcune componenti sportive (dirigenti, società, tesserati, eccetera). Al riguardo non si può non tenere conto delle iniziative adottate dal Governo, nei limiti delle sue competenze istituzionali, e dalla FIGC a seguito di alcuni fatti. L'autorità vigilante ha infatti avuto assicurazioni dal presidente Nizzola che il problema sarebbe stato sollecitamente affrontato dal Consiglio federale sulla base di una accurata indagine condotta dagli organi responsabili. Pur non essendo compito dell'autorità vigilante, né del Parlamento, entrare nelle scelte di carattere tecnico idonee a garantire il clima di serenità che deve accompagnare il giuoco del calcio e le sue manifestazioni, si è ritenuto opportuno suggerire che l'indagine fosse condotta da un organismo terzo, formato cioè da persone che non abbiano responsabilità dirette nella conduzione dell'attività arbitrale, in modo tale da poter dare, con competenza e distacco, un giudizio in condizione di piena e totale obiettività.

Pertanto, sia pure nel pieno rispetto dell'autonomia dell'organizzazione sportiva italiana, il Governo ha esercitato i propri compiti istituzionali di vigilanza, affinché il Campionato di calcio, che ha un notevole rilievo anche sotto il profilo economico – tanto più a seguito della totale assimilazione delle società di calcio professionistiche a quelle di capitale di diritto comune – si svolga in condizioni di grande trasparenza, di regolarità e moralità assoluta.

È da rilevare, infine, che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha nominato una Commissione presieduta dallo stesso Vice Presidente federale con il compito di verificare le problematiche in oggetto, le cui conclusioni sono state sottoposte all'esame del Consiglio federale.

Tra le proposte formulate dalla Commissione suddetta è stata prescelta quella del sorteggio totale che per ora riguarderà la serie A e la serie B e sarà pubblico.

Gli arbitri saranno divisi dal Presidente dell'AIA in due fasce: 18 saranno utilizzati per la serie A e 19 per la serie B.

Tale composizione potrà essere rivista al termine del girone d'andata per esigenze specifiche e particolari.

L'unica preclusione è fissata per le squadre della provincia in cui vivono gli arbitri.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(7 agosto 1998)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che a Brindisi è in funzione uno dei più grandi poli energetici d'Europa;

che nonostante questo è sufficiente pochissima pioggia o una più persistente umidità per provocare *black-out* in tutte le zone periferiche della città;

che, in particolare, oltre 60 famiglie residenti in contrada «Torre Rossa» di Brindisi, nei pressi della centrale ENEL di Cerano, sono costrette, quando piove o quando c'è umidità, a vivere senza energia elettrica per ore ed in alcuni casi per giornate intere,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per dare a Brindisi e alle zone periferiche, in particolare la zona di «Torre Rossa», un servizio di energia elettrica moderno ed efficiente.

(4-08455)

(7 novembre 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata. in oggetto, sulla base degli elementi forniti dall'ENEL spa, si fa presente quanto segue.

Nel territorio del comune di Brindisi sono presenti due centrali Enel: Brindisi Nord, quattro sezioni da 320 MW per complessivi 1280 MW funzionanti a olio combustibile e carbone, e Brindisi Sud, quattro sezioni policombustibili da 660 MW ciascuna per complessivi 2640 MW.

La presenza dei suddetti impianti di generazione, pur se estremamente considerevoli, non può essere messa in diretta relazione con le circostanze evidenziate nel testo dell'interrogazione.

Infatti, proprio per la loro cospicua consistenza, le centrali di Brindisi sono direttamente collegate alla rete elettrica nazionale di interconnessione e trasporto i cui livelli di tensione sono pari a 380.000 volt e 220.000 volt, mentre i residenti in contrada «Torre Rossa», al pari di tutti gli altri utenti civili serviti da apposite infrastrutture (linee e cabine) di distribuzione dell'energia elettrica esercite a livelli di tensione molto inferiori, in genere 20.000 volt, sono da considerarsi «elettricamente lontani» dalla suddetta rete nazionale di interconnessione.

Per quanto concerne più specificamente la questione sollevata nell'interrogazione si segnala che l'Enel ha completato i lavori di ristrutturazione e potenziamento della linea elettrica di media tensione in contrada Torre Rossa di Brindisi. In particolare, l'attivazione del nuovo raccordo della linea di media tensione in uscita dalla cabina primaria di San Pietro Vernotico ha già comportato un netto miglioramento del servizio.

Si fa presente, inoltre, che l'insieme delle opere di miglioramento della rete elettrica della zona interessata ha formato oggetto di un incontro, realizzato nello scorso novembre, fra il dirigente della zona Enel di Brindisi ed alcuni rappresentanti delle famiglie residenti nella contrada «Torre Rossa».

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(5 agosto 1998)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che lo stabile della cooperativa Mariangela di via del Lavoro alla Minnuta (Brindisi) continua ad essere privo di allaccio elettrico a distanza di 5 mesi dal pagamento dei 35 milioni dovuti per l'installazione dei singoli contatori e la fornitura di corrente;

che le 42 famiglie a causa di questo inspiegabile ritardo non possono prendere possesso dei loro appartamenti;

che nonostante i ripetuti solleciti i soci della cooperativa non hanno ricevuto alcuna risposta dall'Enel e per questo motivo nella giornata del 1° dicembre hanno per protesta occupato simbolicamente una sala degli uffici Enel;

che a seguito di questa manifestazione sono stati ricevuti da un funzionario della direzione il quale ha spiegato come l'Enel non sia in grado di tener fede ai grandi contratti di fornitura per diversi motivi, alcuni di natura organizzativa, altri di natura finanziaria, come ad esempio l'obiettivo di non «splafonare» oltre le spese previste in bilancio per quest'anno;

che è del tutto incomprensibile come l'Enel non abbia neanche la capacità di spesa per i contatori individuali e per un trasformatore con il quale attivare una cabina già realizzata su via del Lavoro;

che sono state date assicurazioni per l'allaccio di soli 14 appartamenti su 42 nei prossimi giorni,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire con urgenza per sbloccare immediatamente la situazione e permettere così alle 42 famiglie di poter abitare la propria casa.

(4-08794)

(4 dicembre 1997)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dall'Enel spa, si precisa quanto segue.

La zona Enel di Brindisi, in data 5 dicembre 1997, ha iniziato ad attivare le forniture del complesso edilizio realizzato dalla cooperativa «Mariangela», per le quali i proprietari delle singole abitazioni hanno stipulato il contratto di somministrazione di energia.

Il lamentato ritardo per l'allaccio elettrico è dipeso dalle difficoltà incontrate dall'Enel nell'ottenere l'autorizzazione alla costruzione della cabina necessaria ad alimentare il complesso edilizio in questione e, pertanto, risulta priva di fondamento l'illazione secondo la quale il predetto ritardo sarebbe da imputare ad incapacità organizzativa o alla scelta di far slittare le spese per «i contatori individuali e per un trasformatore» al successivo esercizio 1998. Tale illazione, peraltro, è stata già smentita dall'Enel con l'articolo pubblicato nel «Quotidiano» di Brindisi del 3 dicembre 1997. L'attivazione, entro la data sopraindicata, delle forniture citate, è stata possibile poichè la zona Enel, già a partire dal mese di novembre 1997 (prima quindi, dell'incontro del 1° dicembre cui si fa riferimento nell'interrogazione), aveva approntato una soluzione provvisoria allacciando temporaneamente il complesso edilizio ad una cabina esistente.

Si precisa, infine, che la soluzione provvisoria è cessata con la messa in esercizio della nuova cabina avvenuta il 22 gennaio 1998.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(5 agosto 1998)
